



Tribunale di Lecce

Rassegna degli orientamenti giurisprudenziali del Tribunale di Lecce

Quaderno n. 15

- UFFICIO DEL MASSIMARIO -



Raccolta degli indirizzi giurisprudenziali del Tribunale di Lecce al 13 marzo 2025 a cura dei funzionari addetti all'Ufficio per il processo: Dott.ssa Daniela AMATO; Dott. Luigi BIANCO; Dott.ssa Azzurra BUIA; Dott. Mattia Calogiuri; Dott. Piero CAMPA; Dott. Saverio CANNAZZA; Dott.ssa Giovanna CAPUTO; Dott.ssa Federica CAZZATO; Dott.ssa Mariangela CICCARESE; Dott. Giovanni COLAIANNI; Dott.ssa Letizia COLUCCIA; Dott.ssa Federica CUPPONE; Dott.ssa Alessandra DE MATTEIS; Dott.ssa Sara DE MITRI; Dott.ssa Alessandra DELLE DONNE; Dott.ssa Maria Luigia GERARDI; Dott.ssa Alessandra GIANGRANDE; Dott.ssa Luisa GRECO; Dott.ssa Silvia INGROSSO; Dott.ssa Carla LICCI; Dott.ssa Roberta LOPORCHIO; Dott.ssa Luisa LORENZO; Dott.ssa Marzia LUCERI; Dott.ssa Maria Chiara MANCO; Dott. Valerio MANCUSI; Dott.ssa Giulia MARASCO; Dott.ssa Simona MARINOSCI; Dott.ssa Beatrice MARTINA; Dott.ssa Katia MASSARO; Dott.ssa Eleonice Loredana MASTRIA; Dott. Michele Angelo MATTIA; Dott.ssa Anna Sofia MAURO; Dott.ssa Daniela MAURO; Dott. Giacomo MINERVA; Dott.ssa Raffaella MOGAVERO; Dott. Matteo MUCI; Dott.ssa Rosa Francesca PASTORE; Dott.ssa Chiara PERRONE; Dott.ssa Marcella PERRONE; Dott.ssa Cristina PERRUCCI; Dott. Giuseppe PETRACCA; Dott. Marco PETRACHI; Dott.ssa Ilenia PETRELLI; Dott. Oberdan PICCOLO; Dott. Valentino PIRELLI; Dott.ssa Elisa PISANELLO; Dott. Matteo RAMIRES; Dott.ssa Maria Rosaria ROLLO; Dott. Andrea RUSSO; Dott.ssa Anna SCARNERA; Dott.ssa Marzia SPEDICATO; Dott.ssa Federica TAURINO; Dott. Francesco TEMPESTA; Dott.ssa Giulia TRALDI; Dott.ssa Valentina TUCCI; Dott.ssa Giulia VALENTINI.

- AREA PENALE -

ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI	10
TRIBUNALE DI LECCE, SENTENZA N. 2850 DEL 22.11.2024, DEP. IL 10.12.2024	10
AGGRAVANTE DEI MOTIVI ABIETTI O FUTILI	11
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENT. N. 44/2025	11
AGGRAVANTE DELLA MINORATA DIFESA	12
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 507 DEL 25.02.2025	12
ATTI PERSECUTORI	13
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 6/25 DELL'8/1/2025, DEP. 14/01/2025	13
BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE	14
CALUNNIA	15
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP-GUP, ORDINANZA DEL 7.02.2025	15
CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO	16
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZA 885 DEL 18/11/2024	16
CONFISCA IN CASO DI CONCORRENTI NEL REATO E RIPARTIZIONE DELLE QUOTE	17
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZA N. 824/2024	17
CORRUZIONE DI MINORENNI	18
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP-GUP, SENTENZA NR 91/25 DEL 28/01/2025	18
CRITERIO DISTINTIVO TRA IL DELITTO DI ATTI PERSECUTORI E LA CONTRAVVENZIONE DI MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE	19
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP-GUP, SENTENZA N. 989/2024 DEL 13/12/2024	19
DIFFAMAZIONE	20
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP-GUP, ORDINANZA DEL 03/02/2025	20
ESCLUSIONE DELLA FATTISPECIE DI TURBATIVA D'ASTA IN CASO DI INIDONEITÀ DEGLI ATTI AD INFLUENZARE LA GARA	21
TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE GIP/GUP, SENTENZA N. 66 DEL 22/01/2025	21
FALSE DICHIARAZIONI FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL REDDITO DI CITTADINANZA	22
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 2915 DEL 19/12/2024	22
FURTO IN SAGRESTIA COME LUOGO DI PRIVATA DIMORA E REMISSIONE DI QUERELA	23
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 3076/2024 DEL 11/12/2024	23
INTERRUZIONE COLPOSA DI GRAVIDANZA	24
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 402 DEL 13/02/2025	24
LOTTIZZAZIONE ABUSIVA	25
1. TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 2525 DEL 16.10.2024	25
2. TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 2525 DEL 16.10.2024	26
3. TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. G.I.P./G.U.P., SENTENZA N. 907 DEL 21/11/2024	27
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA	28
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 30/84 DELL'11/12/2024, DEP. 07/01/2025	28

MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DI MINORI	29
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 254 DEL 30/1/2025	29
MANCATA ESIBIZIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO	30
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ. MON., SENTENZA N. 82/25 DEL 15/01/2025	30
OMMISSIONE DI SOCCORSO IN CASO DI SINISTRO STRADALE	31
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 74/2025 DEL 14/01/2025, DEP. IL 24/01/2025	31
ORDINANZA DI IMPUTAZIONE A SEGUITO DI UDIENZA	32
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP-GUP, ORDINANZA DEL 8.02.2025	32
ORDINE DI SOSPENSIONE DELLA PENA DETENTIVA ED ESTINZIONE DELLA PENA PER DECORSO DEL TERMINE.....	33
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP-GUP, ORDINANZA DEL 20/02/2025	33
PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO E PRESUPPOSTO OSTATIVO DEL COMPORTAMENTO ABITUALE	34
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 61 DEL 14.01.2025	34
POSSESSO E FABBRICAZIONE DI DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE FALSI	35
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 2138 DEL 12/09/2024	35
PRESCRIZIONE	36
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 426 DEL 18/02/2025	36
PROCEDIMENTO CAUTELARE E CONTRADDITTORIO ANTICIPATO	37
TRIBUNALE DI LECCE, GIP/GUP, ORDINANZA N. 3 DEL 29/01/2025	37
RAPPORTI TRA IMPROCEDIBILITÀ PER DIFETTO	38
DI QUERELA E MODIFICA DELL’IMPUTAZIONE	38
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 81 DEL 15/1/2025 – DATA DEL DEP. 15/1/2025	38
RESISTENZA AD UN PUBBLICO UFFICIALE	39
1. TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 168/2025 DEL 21/01/2025	39
2. TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 441/25 DEL 19/02/2025	40
3. TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENT. N. 154/2025	41
RICONOSCIMENTO DELL’INCAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE.....	42
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP-GUP, ORDINANZA DEL 4.02.2025	42
RITO ABBREVIATO	43
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZA N. 129/25 DEL 6.02.2025	43
RILEVAZIONE DI SEGRETI SCIENTIFICI O COMMERCIALI.....	44
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 435 DEL 18/02/2025	44
SCRIMINANTE SPORTIVA	45
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 1044/2024 DEL 10/04/2024	45
TESTIMONIANZA INDIRETTA DEL TESTE DI P.G.....	46
E PROFILI DI INUTILIZZABILITÀ	46
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 77 DEL 15/1/2025, DEP. 15/1/2025	46
TRUFFA.....	47

TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP-GUP, ORDINANZA DEL PUBBLICO MINISTERO DEL 19/02/2025	47
VIOLAZIONI URBANISTICHE E PAESAGGISTICHE ED ART. 131-BIS C.P.	48
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP-GUP, SENTENZA N. 197/25 DEL 25/02/2025	48
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP-GUP, SENTENZA N. 823/2024 DEL 25/10/2024	49
VIOLENZA SULLE COSE O MEZZO FRAUDOLENTO	50
1. TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. I, SENTENZA N. 3117 DEL 13.12.2024, DEP. IL 23.12.2024	50
2. TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. I, SENTENZA N. 3117 DEL 13.12.2024, DEP. IL 23.12.2024	51

- AREA CIVILE -

ARRICCHIMENTO SENZA GIUSTA CAUSA	53
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 480/2025 DEL 13/2/2025	53
COMPETENZA DEL GIUDICE DELLA SEPARAZIONE IN PENDENZA DEL GIUDIZIO DI DIVORZIO	54
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA DEL 19/02/2025	54
COMPRAVENDITA IMMOBILIARE	55
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 3967 DEL 24/12/2024	55
CONTRATTO DI APPALTO	56
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA 375 N. DEL 4/2/2025	56
CONTRATTO DI SUBFORNITURA	57
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 131 DEL 16/01/2025	57
CORREZIONE ERRORE MATERIALE	58
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., DECRETO N. 612/2025 DEL 20/02/2025	58
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL FONDO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	59
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZA N. 337 DEL 05/02/2025	59
DANNO CAGIONATO DA COSA IN CUSTODIA	60
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. CIVILE, SENTENZA N. 145/2025 DEL 17/01/2025	60
DANNO DA EMOTRASFUSIONE	61
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. CIV., SENTENZA N. 3957 DEL 30/12/2024	61
DANNO NON PATRIMONIALE	62
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. CIVILE, SENTENZA N. 555/2025 DEL 19/02/2025	62
DEBITI EREDITARI	63
DECADENZA DALLA NASPI	64
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZA N. 406/2025 DEL 07/02/2025	64
DIVISIONE GIUDIZIALE	65
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENTENZA N. 3755/2024 DEL 05/12/2024	65
EFFICACIA DELLA SENTENZA PENALE DI CONDANNA	66
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 450/2025 DEL 11/02/2025	66
EFFICACIA RIFLESSA DEL GIUDICATO ESTERNO	67
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 15458/2024 DEL 22/11/2024	67

FORMA DELLA PROPOSIZIONE DELLA QUERELA DI FALSO.....	68
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ. COLLEGALE, SENTENZA N. 3371/2024.	68
GIURAMENTO DECISORIO	69
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 447/2025 DEL 11/02/2025	69
IMPUGNAZIONE DELIBERE CONDOMINIALI - COMPETENZA PER VALORE.....	70
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 394/2025 DEL 6/2/2025	70
INFEDELTA' CONIUGALE E ADDEBITO.....	71
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA DEL 02/01/2025	71
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALE – FORO DEL CONSUMATORE	72
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 471/2025 PUBBLICATA IL 12/02/2025	72
LEGGE CIRINNÀ E REGISTRAZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO CON PERSONA DECEDUTA	73
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 296/2025 PUBBLICATA IL 29.01.2025	73
LIQUIDAZIONE DELLE SPESE E DEI COMPENSI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI RECUPERO DEL CREDITO ESPERITE DAL DIFENSORE D'UFFICIO PRESSO IL SUO ASSISTITO	74
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., ORD. DEL 17.01.2025	74
LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER L'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE	75
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., ORDINANZA 702 TER CPC. N. 1833/2025 DEL 11/02/2025	75
MANDATO PROFESSIONALE.....	76
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 3905 DEL 10/02/2025	76
NATURA DELLA NASPI	77
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZA N. 406/2025 DEL 07/02/2025	77
NATURA E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DELL'ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO DI MERITO	78
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., ORDINANZA 702 TER CPC. N. 1833/2025 DEL 11/02/2025	78
NOTIFICAZIONE NELLA RESIDENZA, NELLA DIMORA O NEL DOMICILIO	79
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 466 DEL 10/02/2025	79
NOVAZIONE DI UN ACCORDO TRANSATTIVO	80
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 131/2025 PUBBLICATA IL 16.1.2025	80
OBBLIGAZIONI IN SOLIDO.....	81
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 3863 DEL 14/12/2024	81
OCCUPAZIONE USURPATIVA	82
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 253/2025 DEL 24/01/2025	82
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – NULLITÀ D.I. PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL GIUDICE	83
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 2713/2024 PUBBLICATA IL 30.07.2024	83
OPPOSIZIONE A PRECETTO.....	84
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENTENZA N. 2830/2024 DEL 12/09/2024	84
OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA.....	85
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 482/2025 DEL 13/02/2025	85

PATTO DI PROVA NEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.....	86
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZA N. 412 DEL 7/02/2025	86
POSSESSO	87
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., DECRETO N. 10815/2024 DEL 25/7/2024	87
PRESCRIZIONE PRESUNTIVA	88
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., ORDINANZA N. 2265/2025 PUBBLICATA L'11.02.2025	88
PRESTAZIONI DERIVANTI DA INFORTUNIO SUL LAVORO	89
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZA N. 702 DEL 06/03/2024	89
PRINCIPIO DEL <i>NE BIS IN IDEM</i>.....	90
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZA N. 3323 DEL 25/12/2023	90
PRINCIPIO DI ONNICOMPRESIVITA' DELLA RETRIBUZIONE.....	91
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZA N. 666 DEL 28/04/2024	91
QUERELA DI FALSO.....	92
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ. COLLEGALE, SENT. N. 3371/2024	92
RECESSO DAL CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA.....	93
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 83/2025 DEL 14/1/2025	93
RESPONSABILITA' DA OMESSA PRECEDENZA	94
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 319 DEL 31/01/2025	94
REVOCA DELL'INTERDIZIONE.....	95
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 3703/2024 DEL 02/12/2024	95
RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.....	96
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAVORO, SENT. N. 287 DEL 30/01/2025	96
RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO	97
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 622 DEL 24/02/2025	97
RICHIEDA DI FINANZIAMENTO E RELATIVI ONERI	98
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 54 DEL 10/01/2025	98
RICONOSCIMENTO PROTEZIONE SPECIALE.....	99
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. IMMIGRAZIONE, DECRETO DEL 16/01/2025	99
RIPETIZIONE DI INDEBITO OGGETTIVO	100
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 550/2025 PUBBLICATA IL 19.02.2025	100
RISARCIMENTO DEL DANNO DA MANCATA COPERTURA ASSICURATIVA	101
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZA N. 335 DEL 05/02/2025	101
RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA	102
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 357 DEL 03/02/2025	102
SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DI VEICOLO E SPESE DI CUSTODIA	103
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 543/2025 DEL 18/2/2025	103
SETTORE BANCARIO – CESSIONE DEI CREDITI IN BLOCCO – ONERE PROBATORIO	104
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 3902/2024 PUBBLICATA IL 18.12.2024	104

SUBAPPALTO E AVVALIMENTO.....	105
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 45/2025 PUBBLICATA IL 9.1.2025	105
USUCAPIONE.....	106
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 253/2025 DEL 24/01/2025	106
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., ORD. DEL 29.01.2025	107

- SETTORE PENALE -

ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI

Tribunale di Lecce, sentenza n. 2850 del 22.11.2024, dep. il 10.12.2024

Giudice Est.: Dott. Andrea Giannone; **V.P.O.** dr.ssa M. Ligorio

Imputato: G.G.A.S.

Condanna ex art. 533 c.p.p., per il capo a) di imputazione, e assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p., per il capo b) di imputazione

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI - Elemento soggettivo - Dolo eventuale - Configurabilità

Riferimenti normativi: art. 591 c.p.

In tema di delitto di abbandono di persone minori o incapaci, il dolo è generico e può assumere la forma del dolo eventuale quando si accerti che l'agente, pur essendosi rappresentato, come conseguenza del proprio comportamento inerte, la concreta possibilità del verificarsi di uno stato di abbandono del soggetto passivo, in grado di determinare un pericolo anche solo potenziale per la vita e l'incolumità fisica di quest'ultimo, persiste nella sua condotta omissiva, accettando il rischio che l'evento si verifichi (*Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto integrata la fattispecie delittuosa poiché l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato come l'imputato fosse pienamente consapevole di lasciare due minori da soli e per un tempo indefinito, in un contesto periferico e rurale - senza affidarli materialmente ad altro parente, o sincerarsi della effettiva presenza di qualcuno nell'abitazione, o attendere l'arrivo di qualcuno che potesse prendersi cura degli stessi, o anche semplicemente condurli personalmente in casa - con ciò integrando quantomeno il dolo eventuale sufficiente ai fini della contestazione del delitto di abbandono*).

AGGRAVANTE DEI MOTIVI ABIETTITI O FUTILI

Tribunale di Lecce, Sez. GIP/GUP, sent. n. 44/2025

Giudice: dott.ssa Giulia Proto

Imputato: G.B.

Sentenza di condanna in abbreviato

LESIONI PERSONALI – MOTIVI ABIETTITI O FUTILI – AGGRAVANTE COMUNE

Riferimenti normativi: *art. 61 n. 1) c.p.*

Quanto all'aggravante di cui all'art. 61 n. 1) c.p., essa si configura, in caso di reato determinato da ragioni di gelosia personale, allorquando la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa (*nel caso di specie, l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto in parola, in quanto lo stesso aveva cagionato lesioni personali gravissime a un suo coetaneo ventenne, colpevole, a suo dire, di aver rivolto eccessive attenzioni alla sua fidanzata, al punto da palpeggiarle il fondoschiena – circostanza smentita dalla donna*).

AGGRAVANTE DELLA MINORATA DIFESA

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 507 del 25.02.2025

Giudice Est.: Dott.ssa Bianca Maria Todaro; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa Grazia Vitale.

Imputato: B.M.

Condanna ex art. 533 – 535 c.p.p.

CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DELLA MINORATA DIFESA – ETA' AVANZATA DELLA PERSONA OFFESA -

Riferimenti normativi: *art. 61 n. 5 c.p..*

Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza, dovendosi al contrario valutare la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità della vittima e dalla quale l'agente ne ha tratto consapevolmente vantaggio. *(Nel caso di specie il Giudice ha ritenuto integrata la circostanza aggravante della minorata difesa in ragione non soltanto dell'avanzatissima età della persona offesa ma altresì delle particolari circostanze dell'azione criminosa che, facendo leva sul rapporto affettivo filiare e prospettando un grave pericolo imminente, necessariamente ha determinato un impatto incisivo sulla sfera psichica della persona offesa.)*

ATTI PERSECUTORI

Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 6/25 dell'8/1/2025, dep. 14/01/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Annalisa de Benedictis; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa Rosina Aprile

Imputato: D.G.S.

Assoluzione ex art. 530 c.p.p.

ATTI PERSECUTORI – ELEMENTO SOGGETTIVO – ELEMENTO OGGETTIVO –
CONFIGURABILITA'

Riferimenti normativi: art. 612 bis c.p.

Il reato di atti persecutori si consuma con la realizzazione di uno degli eventi alternativi posti dalla norma, ovvero un perdurante e grave stato di ansia e di paura, un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona comunque affettivamente legata o la costrizione ad alterare le abitudini di vita, sicché è priva di conseguenze esistenziali sulla persona offesa la condotta dell'imputato che si sostanzia nel semplice invio di tre mail dal proprio indirizzo di posta elettronica. *(Nel caso di specie, il Giudice ha assolto l'imputato, ritenendo che la condotta del medesimo, consistente nell'invio all'ex moglie di tre e-mail, non integrasse gli estremi del reato di atti persecutori, non essendo peraltro emersi dall'istruttoria dibattimentali elementi tali da denotare nella presunta vittima un turbamento psicologico o una destabilizzazione emotiva determinante un grave e perdurante stato di ansia e di paura ovvero un dichiarato pericolo per l'incolumità propria o altrui ovvero un'alterazione delle proprie abitudini di vita)*

BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE

Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P./G.U.P., sentenza n. 127 del 06/02/2025

Giudice Est.: Dott. Alcide Maritati; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Simona Rizzo

Imputato: P.F.

Sentenza ex artt. 442, 530 e 533-535 c.p.p. e art. 217 L.F.

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE – ELEMENTO SOGGETTIVO

Riferimenti normativi: *art. 216, II co., n. 2), R.D. n. 267/42*

Ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale è necessario, se non il "fine" di danneggiare i creditori, quanto meno la consapevolezza che la propria condotta - omissiva o commissiva, consistente nella mancata o lacunosa tenuta delle scritture contabili - sia potenzialmente dannosa per il ceto creditorio, in quanto idonea ad ostacolare la ricostruzione del patrimonio sociale. *(Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto insussistente il delitto de quo, atteso che dal compendio probatorio in atti risultava che l'imputato avesse agito al fine di evitare il fallimento e il pregiudizio dei creditori, non riuscendo nel proprio intento per negligenza e incapacità imprenditoriale, da cui derivava anche l'irregolarità nella tenuta delle scritture contabili obbligatorie).*

CALUNNIA

Tribunale di Lecce, Sez. GIP-GUP, ordinanza del 7.02.2025

Giudice Est.: Dr.ssa T. Verderosa; Pubblico Ministero: Dr.ssa D.A. Buffelli

Indagati: K. E.

Imputazione coatta ex artt. 409, co. 5, c.p.p.

DELITTO DI CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO

Riferimento normativi: artt. 43 e 368 c.p.

In tema di sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 368 c.p., indubbia l'integrazione dell'elemento oggettivo della fattispecie mediante denuncia/querela, è ascrivibile, in capo all'indagato, l'immanente consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato quando la descrizione dei fatti oggetto di contestazione presenta particolari tali da escludere che siano stati equivocati, non potendosi invero trattare di una mera enfattizzazione degli stessi. *(Nel caso di specie, il Giudice per le indagini preliminari, in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M., ha ritenuto di disporre l'imputazione coatta nei confronti dell'indagata per le calunniose accuse di sequestro di persona, violenza sessuale di gruppo e lesioni, smentite in toto dalle indagini compiute dalla P.G. nel procedimento a quo).*

CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO

Tribunale di Lecce, Sez. GIP/GUP, sentenza 885 del 18/11/2024

Giudice: dott. Angelo Zizzari; **Pubblico Ministero:** dott. Milto Stefano De Nozza

Imputati: M.W. + 1

Sentenza di condanna

METODO MAFIOSO – APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE – INDICI PER LA CONFIGURABILITÀ DELLA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE

Riferimenti normativi: *artt. 416 bis.1 c.p.*

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante del metodo mafioso non è necessaria la prova della partecipazione dell'autore del reato a un'associazione mafiosa, essendo sufficiente che la condotta tenuta assuma vesti tipicamente mafiose (*Nel caso di specie è stata ritenuta sussistente la circostanza aggravante de qua, in quanto il tentato omicidio era stato commesso in maniera plateale, tracotante, a volto scoperto, in pieno centro abitato, nell'ambito di una pubblica ed esemplare spedizione punitiva, alla presenza di numerosi potenziali testimoni, con lo scopo di risarcire l'onore leso da un diverbio nato tra l'autore del reato e la persona offesa, quest'ultima "rea" di aver rovinato la festa di compleanno dell'imputato, con minaccia di morte verso quanti avrebbero inteso avvisare le forze dell'ordine*).

CONFISCA IN CASO DI CONCORRENTI NEL REATO E RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

Tribunale di Lecce, Sez. GIP/GUP, sentenza n. 824/2024

Giudice: dott. Angelo Zizzari; **Pubblico Ministero:** dott. Milto Stefano De Nozza

Indagata: D'A.D. +5

Sentenza di condanna

CONFISCA – CONCORSO DI PERSONE NEL REATO – PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ –
RIPARTIZIONE DELLE SINGOLE QUOTE

Riferimenti normativi: *art. 240, 452 undecies c.p.*

In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali (*Nel caso di specie, non essendo stato possibile provare la singola quota di arricchimento degli autori del reato, la confisca è stata disposta in modo proporzionale, applicando la medesima quota ai due concorrenti*).

CORRUZIONE DI MINORENNI

Tribunale di Lecce, Sez. Gip-Gup, sentenza nr 91/25 del 28/01/2025

Giudice Est.: dott.ssa Anna Paola CAPANO; **Pubblico Ministero:** dott.ssa Rosaria Petrolo

Imputato: F.M.

REATI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE – REATI SESSUALI - COMPIMENTO DI ATTI SESSUALI IN PRESENZA DI MINORE INFRAQUATTORDICENNE – VIDEOCHAT – CONFIGURABILITA'

Riferimenti normativi: artt. 600 *ter* c.p. e artt. 438 e seguenti c.p.p.

Il reato di cui all'art. 600 *ter* c.p. si configura tutte le volte in cui il minore sia spettatore di atti sessuali commessi da altri, cosicché per la configurabilità del reato sono necessari il compimento di atti sessuali in presenza di un minore di quattordici anni accompagnato dalla volontà di realizzare tale condotta al fine di farvi assistere il minore.

Il delitto è, altresì, configurabile quando il soggetto agente realizza a distanza, condividendole e mostrandole mediante mezzi telematici, le condotte oggetto della fattispecie incriminatrice; difatti, pur svolgendosi in assenza di contatto fisico con la vittima, le predette condotte sono egualmente idonee a pregiudicare l'interesse protetto dalla disposizione, ossia a compromettere il sereno sviluppo della sfera sessuale di soggetti minori di quattordici anni, rendendoli spettatori della realizzazione di atti sessuali pur non incidenti sulla loro corporeità (*Nel caso di specie, il giudice ha affermato la penale responsabilità di F.M. per il delitto di cui all'art. 600 ter c.p. atteso che, mediante videochiamate attraverso il social network Instagram e l'applicativo WhatsApp, faceva assistere al compimento di atti di autoerotismo le persone offese minori di quattordici anni, K.D., G.L. ed E.L., mentre tali atti venivano compiuti*).

CRITERIO DISTINTIVO TRA IL DELITTO DI ATTI PERSECUTORI E LA CONTRAVVENZIONE DI MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE

Tribunale di Lecce, Sez. GIP-GUP, sentenza n. 989/2024 del 13/12/2024

Giudice Est.: Dott. Stefano Sala; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Rosaria Petrolo

Imputato: M.F.

Condanna *ex art.* 442, 533 e 535 c.p.p.

REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTO DI ATTI PERSECUTORI –
CONTRAVVENZIONE DISTURBO O MOLESTIA ALLE PERSONE – CRITERIO
DISTINTIVO

Riferimenti normativi: *artt. 612 bis, 660 c.p.*

Il *discrimen* tra le due fattispecie incriminatrici va prioritariamente individuato nell'evento di danno che è richiesto dall'art. 612 bis c.p., per cui il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all'art. 660 c.p. consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie, sicché il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. è configurato solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre è configurato il reato di cui all'art. 660 c.p. laddove le molestie si limitino ad infastidire la vittima. *(Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per addivenire ad una riqualificazione giuridica del fatto, contestato nelle forme dello stalking, nelle forme meno afflittive della contravvenzione di disturbo o molestia alle persone, in quanto le condotte molestatrici poste in essere dall'imputato hanno cagionato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di timore tale da renderle necessario rivolgersi ad uno psicologo. Invero, le molestie sono state perpetrate dal condannato a mezzo di condotte intimidatorie, coercitive e vessatorie, per cui non può darsi luogo alla riqualificazione richiesta dalla difesa).*

DIFFAMAZIONE

Tribunale di Lecce, Sez. GIP-GUP, ordinanza del 03/02/2025

Giudice Est.: Dott. Marcello Rizzo; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Rosaria PETROLO

Indagato: D.P. F.S. +altri

Rigetto parziale di richiesta di archiviazione

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - ESCLUSIONE.

Riferimenti normativi: *art. 595 c.p.*

Non integra il reato di diffamazione la condotta di chi ha inserito la reazione “*mi piace*” (o “*like*”) ad un commento diffamatorio su social network, in quanto non sufficiente, ai fini dell’integrazione della fattispecie, che essa sia implicitamente adesiva alla condotta diffamatoria dell’autore del commento. *(Nel caso di specie, il giudice penale ha escluso la configurabilità del reato di diffamazione per gli indagati che avevano inserito la reazione “like” ad un commento dal contenuto diffamatorio pubblicato sul social Facebook, ritenendo che, in caso contrario, si finirebbe per attribuire all’art. 595 c.p. contenuti ultronei rispetto a quelli effettivamente ricavabili dalla lettera della disposizione incriminatrice, negando, per altro verso, effettività alla libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 Cost.)*

ESCLUSIONE DELLA FATTISPECIE DI TURBATIVA D'ASTA IN CASO DI INIDONEITÀ DEGLI ATTI AD INFLUENZARE LA GARA

Tribunale di Lecce, Sezione GIP/GUP, sentenza n. 66 del 22/01/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Francesca Mariano; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Patrizia Ciccarese

Imputato: N.F.

Assoluzione ex artt. 438-442, 533, 535 c.p.p.

NATURA GIURIDICA – REATO DI PERICOLO CONCRETO – EFFETTIVA ALTERAZIONE
DEL RISULTATO DI GARA – ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: *art. 353 c.p.*

Il delitto di turbata libertà degli incanti è sì reato di pericolo, ma concreto, in quanto, se è vero che non occorre l'effettivo conseguimento del risultato perseguito, deve esserci, però, l'idoneità degli atti ad influenzare l'andamento della gara. Peraltro, tale idoneità – nella quale consiste la 'turbativa' – deve in qualche modo essere manifestata, nel senso che le condotte di tipo collusivo, violento o decettivo poste in essere dall'agente devono essere tradotte in una concreta minaccia per la libera concorrenza, dovendo causare esse stesse l'evento di pericolo e determinare il rischio effettivo di alterazione del corso degli incanti, che altrimenti sarebbe diverso se seguisse il suo iter fisiologico. In tale ottica, il 'privilegio informativo', ossia quel bagaglio di notizie e conoscenze che l'imputato possa possedere in virtù della sua posizione nel procedimento, non integra, di per sé solo, la turbativa d'asta, se non si è tradotta nella concreta alterazione o nel pericolo di alterazione dell'iter di gara. *(Nel caso in esame, il giudice ha ritenuto che i contenuti dei dialoghi intercettati, anche a seguito di incontri personali con i restanti imputati, hanno dimostrato contatti dai contenuti vuoti, senza nessuna indicazione significativa di dati importanti o di suggerimenti particolarmente degni di nota dal parte del prevenuto verso i coimputati, che risultassero poi necessari per il risultato perseguito.)*

FALSE DICHIARAZIONI FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 2915 del 19/12/2024

Giudice Estensore: Dott.ssa Chiara Panico; **P.M.:** Dott.ssa Maria Antonella Pasquino – V.P.O.

Imputato: N.H.;

Assoluzione ex art. 530, co. 2, c.p.p.

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA – FALSE DICHIARAZIONI FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL REDDITO DI CITTADINANZA – ELEMENTO SOGGETTIVO - ESCLUSIONE - RAGIONI.

Riferimenti normativi: art. 7, co. 1, D.L. 4/2019, conv. con L. 26/2019.

In tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza provenienti da uno straniero, non può ritenersi integrato l'elemento soggettivo del reato laddove risulti provato che l'imputato non si sia rappresentato né abbia voluto dichiarare il falso al fine di ottenere l'ammissione al beneficio, essendo incorso in un mero errore, poi rettificato. *(Nel caso di specie, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria dibattimentale espletata ed, in particolare, dell'esame reso dall'imputato, straniero, ha assolto lo stesso per mancanza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 7, co. 1, D.L. 4/2019, conv. con L. 26/2019, ritenendo che lo stesso non avesse avuto effettivamente contezza di quanto attestato nella domanda di ammissione al beneficio in ordine ai requisiti dichiarati e, nello specifico, a quelli reddituali, essendo evidente, per come apprezzato direttamente dal Giudice, che l'imputato, affidatosi completamente affidato al Patronato per la presentazione della domanda, non comprendendo adeguatamente la lingua italiana, sia parlata che scritta, fosse incorso in un mero errore, peraltro successivamente rettificato tramite presentazione di una nuova e corretta DSU).*

FURTO IN SAGRESTIA COME LUOGO DI PRIVATA DIMORA E REMISSIONE DI QUERELA

Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 3076/2024 del 11/12/2024

Giudice Est.: dott.ssa Elena Coppola **Pubblico Ministero:** dott. Sondra PRANZO

Imputato: Z.L.D.

Condanna 129 c.p.

FURTO IN DOMICILIO – SAGRESTIA COME LUOGO DI PRIVATA DIMORA –
REMISSIONE DI QUERELA - CONFIGURABILITA'

Riferimenti normativi: artt. 624-bis, 625 comma 2 c.p., 129 c.p.p.

Si qualifica come furto in abitazione quello realizzato in una sagrestia, trattandosi di una casa canonica destinata anche a privata dimora, l'ingresso nella quale da parte di terze persone è selezionato ad iniziativa di colui che ne ha la disponibilità. Ne consegue che trattandosi di fattispecie procedibile d'ufficio, a nulla rileva l'eventuale remissione di querela avanzata dalla persona offesa. *(Fattispecie in cui il Giudice di prime cure ha dichiarato il non doversi procedere per intervenuta remissione di querela previa riqualificazione della fattispecie di furto in luogo di privata dimora in furto aggravato tenuto conto della generica indicazione dei locali in cui avveniva il furto e non risultando specificato se i beni sottratti fossero custoditi in uno spazio interdetto al libero accesso del pubblico e consentito soltanto ad alcuni soggetti selezionati (come la sagrestia appunto), che, come noto, implica la nozione di furto in domicilio).*

INTERRUZIONE COLPOSA DI GRAVIDANZA

Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 402 del 13/02/2025

Giudice Est.: Dott. Marco Marangio Mauro; **Pubblico Ministero:** Dott. Antonella Pasquino V.P.O.

Imputato: S.M.+ altri

Assoluzione ex artt. 530, cpv., c.p.p.

REATO - RAPPORTO DI CAUSALITA' - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO - MEDICO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE - RESPONSABILITÀ OMISSIVA - CONDIZIONI - RICOSTRUZIONE DELLA CAUSA DELL'EVENTO LESIVO - CERTEZZA - NECESSITÀ - FATTISPECIE.

Riferimenti normativi: artt. 40, 41, 593 bis, comma 2, c.p.

In tema di responsabilità medica, la ricostruzione del nesso eziologico tra la condotta omissiva del sanitario e l'evento lesivo non può prescindere dall'individuazione di tutti gli elementi concernenti la "causa" dell'evento stesso, giacché solo conoscendo in tutti i suoi aspetti fattuali e scientifici il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia è possibile analizzare la condotta omissiva colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale e verificare, in base alle leggi scientifiche, statistiche o alle massime di esperienza applicabili al caso concreto, se, posta in essere la condotta doverosa omessa, l'evento lesivo sarebbe stato evitato "al di là di ogni ragionevole dubbio" o si sarebbe verificato in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. *(Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse certezza processuale circa la sussistenza del nesso di casualità tra la condotta omissiva del personale sanitario e il parto prematuro della persona offesa, come verificatosi hic et nunc, sul rilievo che il decesso del feto fosse da attribuire ad una ipossia acuta occorsa in conseguenza della corionamniosite da streptococco da cui era risultata affetta la persona offesa, in alcun modo sospettabile e prevedibile dai ginecologi se non nel momento in cui aveva causato ipossia con conseguente tracciato patologico.)*

LOTTIZZAZIONE ABUSIVA

1. Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 2525 del 16.10.2024

Giudice Est.: Dott.ssa Bianca Maria Todaro; **Pubblico Ministero:** Dott. Alessandro Prontera

Imputato: D.B.+ 6

Condanna ex artt. 533 c.p.p.

LOTTIZZAZIONE ABUSIVA – ZONA AGRICOLA – IMPATTO URBANISTICO –
TRASFORMAZIONE EDILIZIA

Riferimenti normativi: *artt. 30 e 44 l. c) DPR 380/2001.*

Configura reato di lottizzazione abusiva la realizzazione in zona agricola di due unità immobiliari chiaramente disancorate dalla conduzione del fondo, costituendo un intervento atto a snaturare la destinazione urbanistica della zona E1 (agricola) con la conseguenza di determinare una trasformazione edilizia con imprescindibile impatto anche urbanistico e perdita di suolo; invero la lottizzazione abusiva è un reato a forma libera e di pericolo, pertanto la lesività non è confinata alla sola trasformazione effettiva del territorio ma va, al contrario, riferita anche alla potenzialità di tale trasformazione intesa come il pericolo di una urbanizzazione non prevista o diversa da quella programmata. *(Nel caso di specie, il collegio ha ritenuto sussistente la responsabilità della proprietaria del terreno la quale aveva realizzato due unità abitative in luogo dell'unica casa colonica prevista in progetto, tradendo chiaramente la vocazione agricolo del territorio.)*

2. Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 2525 del 16.10.2024

Giudice Est.: Dott.ssa Bianca Maria Todaro; **Pubblico Ministero:** Dott. Alessandro Prontera

Imputato: D.B.+ 6

Assoluzione ex artt. 530 c.p.p.

LOTTIZZAZIONE ABUSIVA –PARERI PRODROMICI AL RILASCIO DEI TITOLI –
RESPONSABILITA' DEL P.U. IN CONCORSO

Riferimenti normativi: *artt. 30 e 44 l. c) DPR 380/2001*

Non concorre alla realizzazione del reato di lottizzazione abusiva la condotta del Pubblico Ufficiale che rilascia un parere favorevole prodromico al permesso di costruire qualora la successiva realizzazione dell'opera, eseguita in difformità al titolo stesso, costituisca una trasformazione urbanistico-edilizia dell'assetto territoriale. *(Nel caso di specie, il collegio ha escluso la responsabilità dei pubblici ufficiali coinvolti nel rilascio dei titoli abilitativi per mancanza della consapevolezza in ordine alla futura lottizzazione in quanto, al momento del rilascio del parere istruttorio e dell'autorizzazione paesaggistica, non potevano prospettarsi l'elusione della vocazione agricola dell'area che si sarebbe verificata con la successiva edificazione di due unità immobiliari in difformità rispetto al titolo rilasciato.)*

3. Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P./G.U.P., sentenza n. 907 del 21/11/2024

Giudice Est.: Dott. Alcide Maritati; **Pubblico Ministero:** Dott. Alessandro Prontera

Indagato: F.G. + altri

Sentenza ex artt. 442, 530, 533 e 535 c.p.p. e art. 44, co. 2, D.P.R. n. 380/2001

REATI EDILIZI – LOTTIZZAZIONE ABUSIVA – SANZIONI – CONFISCA - CONDIZIONI

Riferimenti normativi: *art. 44, co. II, D.P.R. n. 380/2001*

In tema di reati edilizi, la confisca di un immobile abusivamente lottizzato può essere disposta anche nei confronti del terzo acquirente, purché siano riscontrabili quantomeno profili di colpa nell'attività precontrattuale e contrattuale svolta, consistenti nella mancata assunzione delle necessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo e sulla compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici. *(Nel caso di specie, il Giudice ha disposto il dissequestro e la restituzione ai legittimi proprietari degli immobili di loro rispettiva proprietà, oggetto di sequestro, essendo i medesimi stati assolti per mancanza di colpa e dovendosi considerare gli stessi sub acquirenti in buona fede in ordine alla situazione urbanistico-edilizia dei manufatti acquistati).*

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 30/84 dell'11/12/2024, dep. 07/01/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Annalisa de Benedictis; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa Anna Murianna

Imputato: R.B.L.

Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA – ELEMENTO SOGGETTIVO – ELEMENTO OGGETTIVO – CONFIGURABILITA'

Riferimenti normativi: *art. 572 c.p.*

Il delitto di maltrattamenti non può essere ridimensionato e confinato ai soli casi in cui vi sia continuativa violenza fisica, ma è quell'insieme di atti coercitivi, operanti a diversi livelli (fisico, psicologico, sessuale, economico) che siano tali da ledere la dignità della persona, ad annientarne i pensieri e le azioni indipendenti, a limitarne la sfera di libertà e di autodeterminazione, anche rispetto alle scelte minimali del vivere quotidiano, fino a ridurla ad essere, anche solo in parte, non più una persona, ma uno strumento di soddisfacimento di desideri e bisogni, di qualsiasi natura, del soggetto maltrattante. *(Nel caso di specie, il Giudice, pur in assenza di refertazione medica, ha ritenuto integrato il reato di maltrattamenti dalla condotta dell'imputato che, per l'intera vita matrimoniale, ha sottoposto la moglie ad un regime di vita intollerabile e insostenibile, sintomatico della sistematica sopraffazione e prevaricazione sulla donna e del proprio carattere aggressivo e violento.)*

MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DI MINORI

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 254 del 30/1/2025

Giudice Estensore: Dott.ssa Chiara Panico; **P.M.:** Dott.ssa Daniela Passaro – V.P.O.

Imputato: C.S.;

Assoluzione ex art. 530, co. 2, c.p.p.

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITA' DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - DIRITTO DI VISITA – VOLONTA’ DEL MINORE - RILEVANZA PENALE - ESCLUSIONE - RAGIONI.

Riferimenti normativi: *art. 388, co. 2, c.p..*

In tema di elusione dei provvedimenti del giudice civile relativo all'affidamento di minori, la condotta penalmente rilevante *ex art. 388, co. 2, c.p.*, richiede da parte del genitore collocatario un atteggiamento elusivo che, in un lasso di tempo apprezzabile, risulti idoneo ad impedire la corretta attuazione della disciplina dei rapporti del genitore non affidatario con il figlio. Il reato in esame non è configurabile, invece, laddove l'interruzione del rapporto con il genitore non affidatario sia da ricondurre non ad una scelta arbitraria del genitore collocatario, bensì ad una precisa e chiara volontà del minore, manifestata coscientemente (*Nel caso di specie, il Giudice ha assolto l'imputata dal reato di cui all'art. 388, co. 2, c.p., ritenendo che l'allontanamento della figlia minore dal padre era da ricondurre non ad una scelta della madre, bensì ad una precisa e chiara volontà della stessa minore, manifestata coscientemente in sede civile – nutrendo quest'ultima nei confronti del padre un sentimento di timore per via dei continui litigi tra i genitori a cui aveva assistito –, senza che emergesse, dal suo racconto, alcun segno di interferenza da parte della madre.*)

MANCATA ESIBIZIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Tribunale di Lecce, II Sez. Mon., sentenza n. 82/25 del 15/01/2025

Giudice Est.: Dott. Pietro Baffa; **Pubblico Ministero:** VPO Dott. Vito Aprile

Imputato: G.S.

Assoluzione ex art. 530 c.p.p.

MANCATA ESIBIZIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO – MODIFICHE PACCHETTO SICUREZZA, LEGGE N. 16453/2011 - NUOVO TENORE DELL'ART. 6, COMMA 3, D. LGS. 286/1998 - STRANIERI IRREGOLARMENTE SOGGIORNANTI - ESCLUSIONE PUNIBILITA'

Riferimenti normativi: *art. 6, comma 3, D. Lgs. 286/1998*

L'inottemperanza all'ordine di esibizione del permesso di soggiorno e di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato Italiano non è punibile, poiché lo straniero, in quanto tale, non può, per ciò stesso, essere titolare di permesso di soggiorno. Con riguardo a tale ipotesi di reato si richiamano le modifiche introdotte dal pacchetto sicurezza, Legge n. 94/2009, che hanno comportato la variazione del tenore dell'art. 6, Comma 3 del Testo Unico sull'Immigrazione, che prevede una sanzione per l'inottemperanza all'ordine di esibizione *“del passaporto o altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o la carta di soggiorno”*. Con la variazione della parola “ovvero” in “e”, viene modificata la *ratio* della norma che, escludendo l'alternativa precedentemente prevista, obbliga lo straniero ad esibire contestualmente i documenti di identità e quelli che attestano la regolarità del soggiorno. Da ciò ne deriva che la norma in questione non può più essere applicata allo straniero irregolarmente soggiornante. *(Nel caso di specie, il Tribunale ha assolto l'imputato dal reato p. e p. dall'art. 6, Comma 3, D. Lgs. 286/1998 poiché, essendo lo stesso irregolarmente soggiornante, non versava nelle condizioni tali da risultare titolare di permesso di soggiorno).*

OMISSIONE DI SOCCORSO IN CASO DI SINISTRO STRADALE

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 74/2025 del 14/01/2025, dep. il 24/01/2025

Giudice Est.: GOP dott.ssa Roberta Maggio; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa Mariella Fanuli

Imputato: S.M.V.

Condanna ex artt. 533 – 535 c.p.p

SINISTRO STRADALE – OMISSIONE DI SOCCORSO – ELEMENTO SOGGETTIVO

Riferimenti normativi: *art. 189 co. 1 e 7 d.lgs. n. 285/1992*

Il delitto di cui all'art. 189 comma 7 d.lgs. n. 285/1992 è un reato di pericolo astratto il cui fondamento si ravvisa nell'obbligo giuridico di attivarsi previsto dal comma 1 della medesima norma che attribuisce all'utente della strada – coinvolto in un sinistro stradale riconducibile al suo comportamento – una posizione di garanzia per proteggere altri utenti della strada coinvolti nel medesimo incidente dal pericolo derivante da un ritardato soccorso. Pertanto, ai fini della configurabilità del delitto, è richiesto il dolo attinente all'inosservanza dell'obbligo di fermarsi in relazione all'evento del sinistro concretamente idoneo a produrre ripercussioni lesive alle persone e non anche l'esistenza di un effettivo danno per le stesse. *(Nel caso di specie, il Tribunale ha condannato l'imputato per il reato de quo in quanto, a seguito del sinistro stradale occorso, il prevenuto si dava alla fuga non ottemperando all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alle persone coinvolte site nell'autovettura collisa.)*

ORDINANZA DI IMPUTAZIONE A SEGUITO DI UDIENZA

Tribunale di Lecce, Sez. GIP-GUP, ordinanza del 8.02.2025

Giudice Est.: Dott.ssa Giulia PROTO; **Pubblico Ministero:**

Indagato: A.P.

Imputazione ex art. 408 e ss. c.p.p. e 125 Dlgs n. 271/1989;

Riferimenti normativi: 660 c.p.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art 660 c.p., è necessario che la condotta posta in essere dall'agente interferisca nell'altrui sfera di quiete personale in termini di petulanza (o altro biasimevole motivo) al punto da identificarsi in un contegno intollerabile ed incivile verso la persona molestata, tale da determinarla ad invocare aiuto. *(Nel caso di specie, l'indagato, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, aveva effettuato, sull'utenza fissa del posto di lavoro della p.o., una sola chiamata senza interloquire con la donna. Il Giudice ha ritenuto che la condotta posta in essere dall'indagato non sia caratterizzata dall'ossessività e dalla petulanza, cioè intromissione continua e inopportuna nell'altrui sfera di libertà, tale da configurare il reato di cui all'art 660 c.p..)*

ORDINE DI SOSPENSIONE DELLA PENA DETENTIVA ED ESTINZIONE DELLA PENA PER DECORSO DEL TERMINE

Tribunale di Lecce, Sez. GIP-GUP, ordinanza del 20/02/2025

Giudice Est.: Dott. Stefano Sala; **Pubblico Ministero:** /

Imputato: D.G.S.

Estinzione pena ex art. 172 c.p., 676 c.p.p.

GIUDICE DELL'ESECUZIONE – ESTINZIONE PENA PER DECORSO DEL TEMPO –
SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA PENA DETENTIVA

Riferimenti normativi: *artt. 172 c.p., 656, quinto comma - 676 c.p.p.*

Il decorso del tempo ai fini dell'estinzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 172, quarto comma, c.p., ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato [...] in deroga alle predette ipotesi, qualora la eseguibilità della pena dipenda *ex lege* dalla scadenza di un termine o dal verificarsi di una condizione, l'art. 172, comma quinto, c.p. fissa il *dies a quo* al momento della scadenza di detto termine o al verificarsi della condizione. Il procedimento di sospensione della esecuzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p., non rientra in una delle ipotesi previste dall'art. 172, comma quinto, c.p., pertanto, il giudice dell'esecuzione provvede a dichiarare estinta la pena per decorso del termine che decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile. *(Nel caso di specie, dalla consultazione del casellario giudiziale in atti, è emerso che il pubblico ministero in sede, con apposito provvedimento, ha disposto la sospensione temporanea dell'esecuzione della pena al condannato, ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p., motivo per il quale si è reso necessario valutare se, ai fini del decorso del tempo necessario ad estinguere la pena, ex art. 172 c.p., tale sospensione integrasse o meno una delle ipotesi previste dall'art. 172, quinto comma, c.p., secondo cui, "se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine sia scaduto o la condizione si sia verificata").*

PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO E PRESUPPOSTO OSTATIVO DEL COMPORTAMENTO ABITUALE

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 61 del 14.01.2025

Giudice Est.: Dott.ssa Bianca Maria Todaro; **Pubblico Ministero:** VPO Dott. Gioacchino Argentino.

Imputato: U.T.

Sentenza di non luogo a procedere ex art. 554 ter c.p.p.

APPLICAZIONE DELL'ART. 131 BIS c.p. E PRESUPPOSTO OSTATIVO DEL
COMPORTAMENTO ABITUALE

Riferimenti normativi: *art. 131 bis c.p.*

In tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente, con esclusione di quelli estinti ai sensi dell'art. 460 co. 5 c.p.p., in quanto all'estinzione del reato consegue anche l'elisione di ogni effetto penale della condanna. *(Nel caso di specie il Giudice ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di U.T. in ordine al reato ascritto per la particolare tenuità del fatto in quanto la prevenuta, pur non essendo incensurata, annoverava un solo precedente penale del medesimo tenore risalente a circa quattro anni prima e definito con improcedibilità per estinzione del reato per buon esito della messa alla prova.)*

POSSESSO E FABBRICAZIONE DI DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE FALSI

Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 2138 del 12/09/2024

Giudice Est.: Dott. Marco Marangio Mauro; **Pubblico Ministero:** Dott. Anna Murianna V.P.O.

Imputato: D.S.M. +1

Condanna ex artt. 533, 535, c.p.p.

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - IN GENERE - POSSESSO DI CARTE DI IDENTITÀ CONTRAFFATTE CON L'APPOSIZIONE DI FOTOGRAFIE DI PERSONE DIVERSE DALL'INTESTATARIO - INTEGRAZIONE DEL DELITTO DI CUI ALL'ART. 497 BIS COD.PEN. - RAGIONI.

Riferimenti normativi: *art. 497 bis c.p.*

Integra il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi il possesso di carte di identità con l'apposizione di fotografie di soggetti diversi dagli intestatari, considerato che la carta di identità è titolo valido per l'espatrio negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali, pertanto la sua falsificazione integra la fattispecie incriminatrice predetta, ed, a tal fine, è del tutto irrilevante che il suo possesso non sia essenziale per la libera circolazione dei cittadini comunitari all'interno dei Paesi membri. *(Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto integrato il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, in quanto la prevenuta è stata trovata in possesso di quattro carte d'identità rilasciate dallo Stato Italiano e palesemente contraffatte in quanto riportanti l'effigie di quest'ultima, ma i dati relativi a terzi soggetti che ne avevano denunciato lo smarrimento.)*

PRESCRIZIONE

Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 426 del 18/02/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Maddalena Torelli; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa R. Aprile

Imputato: C.F.A.

Dichiarazione di non doversi procedere ex art. 531 c.p.p.

CAUSA ESTINZIONE REATO – PRESCRIZIONE – TERMINE MASSIMO – ATTI INTERRUTTIVI – DECORRENZA DEL TERMINE ORDINARIO – PRESCRIZIONE BREVE

Riferimenti normativi: *artt. 157, 160 e 161 c.p.*

Il reato si prescrive nonostante i c.d. atti interruttivi se dalla sua commissione decorre un termine superiore al termine ordinario di prescrizione, aumentato (di norma) di un quarto. Pertanto, nel caso di più eventi interruttivi, perché il reato sia perseguibile, è necessario che tra gli eventi interruttivi decorra un tempo inferiore a quello di c.d. prescrizione breve. Soltanto in tal caso, la maturazione della prescrizione è impedita, cominciando il suo termine a decorrere nuovamente dall'inizio del secondo atto interruttivo.

Ed infatti, il termine di prescrizione non matura prima della decorrenza del termine massimo previsto dall' art. 161, comma 2, c.p., soltanto nel caso in cui tra un atto interruttivo ed il successivo non sia interamente decorso il termine ordinario (c.d. breve) previsto dall' art. 157 c.p. Nel caso di specie, il Giudice ha dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione poiché il termine prescrizionale di fase dibattimentale, c.d. prescrizione minima, è spirato in tempo non utile per la definizione del processo, non potendo dunque considerarsi il termine di c.d. prescrizione massima.

PROCEDIMENTO CAUTELARE E CONTRADDITTORIO ANTICIPATO

Tribunale di Lecce, GIP/GUP, ordinanza n. 3 del 29/01/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Francesca Mariano; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Giovanna Cannarile

Imputato: M.S.+ 88

Applicazione di misura cautelare ex art. 272 ss. c.p.p.

EFFETTUAZIONE PREVENTIVA DELL'INTERROGATORIO EX ART. 291 C. 1-QUATER
C.P.P. – CONSEGUENZE – ESCLUSIONE – RAGIONI – FATTISPECIE

Riferimenti normativi: *art. 291 co. 1-quater c.p.p.*

La *ratio legis* sottesa all'introduzione della nuova disciplina dell'interrogatorio preventivo ex art. 291 co. 1-quater c.p.p. – che riposa sull'esigenza di salvaguardare il bisogno di chi possa essere attinto da provvedimento restrittivo della propria libertà di confrontarsi con il Giudice prima che tale vincolo incomba e sia messo a conoscenza della situazione processuale che lo coinvolge – trova uno sbarramento in ipotesi di reato escluse dallo stesso Legislatore, il quale ne ha apprezzato l'assoluta gravità in modo da evitare che un interrogatorio preventivo finisca con il vanificare le esigenze social-preventive cui mira la custodia cautelare. Ne discende che anche i reati sganciati da tale contesto, ma avvinti per connessione dalla relazione tra mezzo e fine, per i quali in sede di giudizio sarebbe richiesta e concessa la disciplina della continuazione, possano essere ricompresi nell'eccezione, sì da bilanciare la suddetta esigenza dell'indagato con quella parimenti importante dell'effetto sorpresa cui tende la misura cautelare. *(Nel caso in esame, la richiesta di applicazione di misura cautelare personale è stata avanzata sia per reati ex art. 407 co. 2 lett. a) (art. 416 bis c.p. e art. 74 D.P.R. 309/90) – per i quali l'interrogatorio di garanzia continua ad essere successivo – sia per reati ordinari per i quali è previsto il previo interrogatorio (art. 73 D.P.R. 309/90). Riguardando un numero elevatissimo di imputazioni ruotanti intorno all'associazione mafiosa insediata nel distretto e le associazioni per delinquere finalizzate al narcotraffico parallele ad essa e da essa protette, la presente ordinanza è stata emessa garantendo il richiamato effetto sorpresa senza alcun previo interrogatorio anche rispetto agli indagati nei cui confronti si procedeva solo per reati di minore gravità).*

RAPPORTI TRA IMPROCEDIBILITÀ PER DIFETTO DI QUERELA E MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 81 del 15/1/2025 – data del dep. 15/1/2025

Giudice Est.: Dott. Pietro Baffa; **Pubblico Ministero:** Dott. Vito Aprile V.P.O.

Imputato: G.G.

Proscioglimento ex art. 529 c.p.p.

AZIONE PENALE – PROCEDIBILITÀ A QUERELA PER EFFETTO DELLA MODIFICA DI CUI AL D.LGS. N. 150 DEL 2022 (CD. RIFORMA CARTABIA) – DECORSO DEL TERMINE PER PROPORRE QUERELA – OBBLIGO DI IMMEDIATA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ – SUSSISTENZA – CONTESTAZIONE SUPPLETIVA DI CIRCOSTANZA AGGRAVANTE EX ART. 517 COD. PROC. PEN. – ESCLUSIONE – FATTISPECIE.

Riferimenti normativi: *artt. 81 c.p.v., 624 e 625 n. 2, c.p.*

In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine previsto dalla legge senza che sia stata proposta la querela, il giudice è tenuto alla immediata declaratoria di improcedibilità, non essendo consentita al pubblico ministero la modifica dell'imputazione mediante contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio dacché successiva ad un evento, quale quello dell'improcedibilità, già esistente in quanto coevo all'iscrizione del processo. (*Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui il Tribunale dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato poiché l'azione penale non doveva essere seguita per difetto di querela, qualificando illegittima la contestazione in fatto della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., operata dal pubblico ministero in epoca successiva all'introduzione del regime di procedibilità non officiosa del reato contestato*).

RESISTENZA AD UN PUBBLICO UFFICIALE

1. Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 168/2025 del 21/01/2025

Giudice Est.: GOP dott.ssa Roberta Maggio (ex ruolo dott.ssa Vergine)

Pubblico Ministero: VPO Dott.ssa Mariella Fanuli

Imputato: A.D.

Assoluzione ex art. 530 c.p.p.

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ELEMENTO MATERIALE DEL
REATO – RESISTENZA PASSIVA

Riferimenti normativi: *art. 337 c.p.*

Il reato di resistenza a pubblico ufficiale postula la violenza o la minaccia per opporsi all'atto di ufficio o di servizio, il che presuppone – quanto alla prima ipotesi – un vero e proprio impiego di forza da parte dell'agente e – quanto alla seconda ipotesi – l'attuazione di un comportamento percepibile come minaccioso, in entrambi i casi volto a contrastare il compimento di un atto del pubblico ufficiale. Per l'effetto, il delitto non è configurabile nel caso in cui l'agente ponga in essere una condotta di mera resistenza passiva, come nel caso in cui si dia semplicemente alla fuga ovvero quando si limiti a divincolarsi come una reazione spontanea e istintiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale. Ed invero, quando non sussiste prova di un comportamento volto ad operare un diretto condizionamento dell'azione degli agenti, attraverso condotta oppositiva diretta, con violenza o minaccia, ad ostacolarne o impedirne l'attività istituzionale, deve escludersi la natura violenta dell'azione e concludersi che questa si sia risolta in una mancata collaborazione di per sé non sufficiente ad integrare il reato. *(Nel caso di specie, il Tribunale ha assolto l'imputata dal delitto di resistenza a pubblico ufficiale atteso che la condotta della prevenuta – concretizzatasi nel mero stazionamento lungo il corridoio del Reparto Femminile presso la Casa Circondariale "Nuovo Complesso" di Lecce - si appalesava scevra da comportamenti violenti e/o minacciosi nei confronti del pubblico ufficiale preposto al controllo dei detenuti).*

2. Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 441/25 del 19/02/2025

Giudice Est.: Dott. Pietro Baffa; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa Antonella Pasquino

Imputato: D.M.M.

Condanna ex artt. 533, 535 c.p.p.

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – SOTTRAZIONE ALL'INTIMAZIONE DI FERMARSI ALL'ALT DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA – TENTATIVO DI FUGA – PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' –ELEMENTO MATERIALE DEL REATO - INTEGRAZIONE MINACCIA

Riferimenti normativi: *art. 337 c.p.*

L'atto di divincolarsi posto in essere dal conducente di un veicolo al fine di sottrarsi all'intimazione di fermarsi da parte degli agenti di Polizia, dandosi alla fuga, integra il requisito della minaccia di cui all'art. 337 c.p., quando le manovre siano compiute con modalità tali da determinare un concreto pericolo per la incolumità della collettività e degli stessi operatori E', inoltre, irrilevante che la condotta minacciosa posta in essere non abbia realizzato l'effetto voluto di impedire al Pubblico Ufficiale di portare a termine il compimento dell'atto d'ufficio. *(Nel caso di specie, il Tribunale ha condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 337 c.p., per aver, nel tentativo di darsi alla fuga, volontariamente compiuto manovre con modalità tali da determinare un pericolo per la incolumità personale degli utenti della strada).*

3. Tribunale di Lecce, Sez. GIP/GUP, sent. n. 154/2025

Giudice: dott.ssa Giulia Proto

Imputato: A.L.

Sentenza di assoluzione in abbreviato

RESISTENZA A UN PUBBLICO UFFICIALE – ELEMENTO SOGGETTIVO – DOLO SPECIFICO

Riferimenti normativi: *art. 337 c.p.*

Quanto al reato di cui all'art. 337 c.p., pur dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della sua integrazione, che la violenza o la minaccia usata dall'agente sia potenzialmente idonea a impedire o ostacolare il compimento di un atto di ufficio o di servizio, occorre precisare che il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice deve concretizzarsi nel fine di impedire od ostacolare l'attività propria di un pubblico ufficio o servizio in atto. Ne consegue che, qualora il contegno dell'agente non sia finalizzato a tale scopo, sebbene eventualmente illecito a diverso titolo, non si perfeziona la fattispecie in esame. (Nel caso di specie, l'imputato non è stato ritenuto penalmente responsabile del delitto in parola in quanto, lungi dal voler ostacolare il compimento di un atto d'ufficio da parte dei militari operanti, si dimenava al solo scopo di ottenere dalla moglie del denaro, nonché le chiavi dell'autovettura, nonostante fosse oramai sprovvisto di patente di guida, a causa delle sue precarie condizioni di salute).

RICONOSCIMENTO DELL'INCAPACITA' DI INTENDERE E DI VOLERE

Tribunale di Lecce, Sez. GIP-GUP, ordinanza del 4.02.2025

Giudice Est.: Dr.ssa T. Verderosa; Pubblico Ministero: Dr.ssa S. Rizzo

Indagati: G.B.

Giudizio abbreviato ex artt. 438 ss c.p.p.

IMPUTABILITÀ – INCAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE – SOSTANZE
STUPEFACENTI – ACCERTAMENTO PSICHIATRICO

Riferimento normativi: *artt. 91, 92 e 93 c.p.*

In tema di riconoscimento dell'incapacità di intendere e di volere, solo la cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, che comporta un deterioramento del soggetto, incide sull'imputabilità, la quale non può senz'altro escludersi quando il fatto è stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti, anche da soggetto dedito all'uso di tali sostanze. *(Nel caso di specie, il Giudice, previa disposizione di perizia medico-psichiatrica finalizzata all'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'indagato, ne ha ritenuto sussistente l'imputabilità per i fatti a lui ascritti, posto che i sintomi dallo stesso manifestati erano legati ad uno stato di intossicazione acuta, ma non ad un danno cronico).*

RITO ABBREVIATO

Tribunale di Lecce, Sez. GIP/GUP, sentenza n. 129/25 del 6.02.2025

Giudice Est.: Dott.ssa Giulia PROTO; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa VALLEFUOCO

Imputato: G.A.

Condanna ex artt. 442, 533, 535, c.p.p.

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA – AGGRAVANTE DI CUI AL CO. 2 DELL’ART. 572 C.P. – CONFIGURABILITA’.

Riferimenti normativi: artt. 572 c. 1 e 2 c.p.;

Ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui al comma 2 dell’art 572 c.p., è sufficiente che il minore sia esposto alla percezione della condotta illecita, non è richiesto, pertanto, che egli abbia la maturità psicofisica necessaria per comprendere la portata offensiva o lesiva della condotta tenuta in sua presenza. *(Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che le condotte violente poste in essere dall’imputato nei confronti della moglie e in presenza del figlio di appena un anno di età, fossero idonee a integrare l’aggravante del comma 2 dell’art 572 c.p..)*

RILEVAZIONE DI SEGRETI SCIENTIFICI O COMMERCIALI

Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 435 del 18/02/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Maddalena Torelli; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa R. Aprile

Imputato: P.F.

Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.

RIVELAZIONE DI SEGRETI COMMERCIALI – PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE
DEL SEGRETO – INTERESSE DEL MANTENIMENTO AL SEGRETO – CONDANNA

Riferimenti normativi: *art. 623 c.p.*

Il delitto di cui all'art. 623 c.p. tutela penalmente anche chi abbia un interesse al “mantenimento” del segreto: non è escluso, pertanto, che anche chi abbia contribuito, attraverso la prestazione della propria opera, alla creazione del prodotto coperto da segreto nell'interesse dell'azienda che ne ha sostenuto i relativi costi (delle materie prime, degli strumenti, dei macchinari necessari al processo produttivo) abbia l'obbligo di mantenere tale segreto, specialmente nella misura in cui questo sia associato a dei prodotti protetti dalla normativa sui marchi registrati. *(Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto integrato il delitto de quo nella condotta dell'imputato che ha partecipato alla creazione della formula produttiva di proprietà del marchio dell'impresa).*

SCRIMINANTE SPORTIVA

Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 1044/2024 del 10/04/2024

Giudice Est.: dott.ssa Elena Coppola **Pubblico Ministero:** dott. Gioacchino ARGENTINO

Imputato: G.O.C.

Condanna 533,535 c.p.p.

SCRIMINANTE SPORTIVA – AGGRESSIONE FISICA A GIOCO FERMO - ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: artt. 582 c.p., 533, 535 c.p.p.

In tema di lesioni personali cagionate durante una competizione sportiva, non sussistono i presupposti di applicabilità della scriminante sportiva quando si constati assenza di collegamento funzionale tra l'evento lesivo e la competizione sportiva; quando la violenza esercitata risulti sproporzionata in relazione alle concrete caratteristiche del gioco e alla natura e rilevanza dello stesso; quando la finalità lesiva costituisce prevalente spinta all'azione, anche ove non consti, in tal caso, alcuna violazione delle regole dell'attività. *(Fattispecie in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto penalmente rilevante la condotta dell'imputato e non ravvisabile la scriminante sportiva avendo la ricostruzione della dinamica, emersa dall'istruttoria dibattimentale, chiarito che l'aggressione da parte del G. avveniva in un contesto in cui il gioco era fermo, dunque, al di fuori ed al termine dell'azione di gioco, dovendosi intendere per tale l'azione che vede impiegati entrambi i giocatori nel possesso della palla e sussistendo, dunque, una palese assenza di collegamento funzionale tra la testata inferta dal G. e la competizione sportiva.)*

**TESTIMONIANZA INDIRETTA DEL TESTE DI P.G.
E PROFILI DI INUTILIZZABILITÀ**

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 77 del 15/1/2025, dep. 15/1/2025

Giudice Est.: Dott. Pietro Baffa; **Pubblico Ministero:** Dott. Vito Aprile V.P.O.

Imputato: L.A.

Assoluzione ex art. 530 c.p.p.

PROVE – MEZZI DI PROVA – TESTIMONIANZA – TESTIMONIANZA INDIRETTA –
DIVIETO PER UFFICIALI E AGENTI DI P.G. – VIOLAZIONE – INUTILIZZABILITÀ –
FATTISPECIE.

Riferimenti normativi: *art. 186, comma 7, C.d. S.; art. 195 c.p.p.*

È inutilizzabile la deposizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria che, nel riferire sugli accertamenti svolti in occasione di un sinistro stradale, abbia riportato asserzioni rappresentative di un illecito penale, a lui rese da un individuo non identificato né altrimenti identificabile dalla documentazione in atti, che egli invece avrebbe avuto l'onere di sentire a sommarie informazioni testimoniali, anche ai fini di una successiva escussione di questi in dibattimento per la prova di quanto contestato all'imputato (*Nel caso di specie, il Tribunale assolverà l'imputato dal delitto di cui all'art. 186, comma 7, del codice della strada, in quanto non utilizzabili ai fini della decisione sulla responsabilità le dichiarazioni rese in dibattimento dall'ufficiale di P.G. che, nel deporre sugli accertamenti compiuti in occasione di un sinistro stradale, riferiva di aver appreso dell'asserita opposizione dell'imputato agli accertamenti finalizzati a verificare il suo tasso alcolemico da un individuo in servizio presso il nosocomio interpellato, la cui identità rimaneva sconosciuta non essendo stato compiuto alcun approfondimento investigativo idoneo alla identificazione del sanitario e funzionale, dunque, alla sua successiva escussione in dibattimento*).

TRUFFA

Tribunale di Lecce, Sez. GIP-GUP, ordinanza del Pubblico Ministero del 19/02/2025

Giudice Est.: Dott. Marcello Rizzo; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Rosaria PETROLO

Indagato: C.G.

Rigetto parziale di richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero del 19/02/2025

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - TRUFFA
PROCESSUALE - ESCLUSIONE.

Riferimenti normativi: *art. 640 c.p.*

Non integra il reato di truffa la condotta di chi, inducendo in errore il giudice in un processo civile o amministrativo mediante artifici o raggiri, ottenga una decisione favorevole, per difetto dell'elemento costitutivo dell'atto di disposizione patrimoniale, anche quando è riferita all'emissione di un decreto ingiuntivo, poiché quest'ultima attività costituisce esercizio della funzione giurisdizionale. *(Nel caso di specie il giudice penale ha ritenuto non configurato il reato di truffa nella condotta di chi, in un giudizio civile, aveva prodotto degli assegni circolari per dimostrare l'avvenuto pagamento del prezzo di una compravendita, ma aveva prodotto quegli stessi assegni in altro giudizio per documentare il pagamento di altri beni.)*

VIOLAZIONI URBANISTICHE E PAESAGGISTICHE ED ART. 131-BIS C.P.

Tribunale di Lecce, Sez. Gip-Gup, sentenza n. 197/25 del 25/02/2025

Giudice Est.: dott.ssa Anna Paola CAPANO; **Pubblico Ministero:** dott. Patrizia Ciccarese

Imputati: M.O., M.D., P.G.

VIOLAZIONI URBANISTICHE E PAESAGGISTICHE – CAUSE DI NON PUNIBILITA' – PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO – APPLICABILITA' – PARAMETRI DI VALUTAZIONE.

Riferimenti normativi: *artt. 181 comma quinquies D.lgs n. 42/2004, 44 lett. c) DPR n. 380/2001 artt. 438 e ss. c.p.p.*

L'operatività della causa di esclusione della punibilità *ex art. 131-bis c.p.* nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, è subordinata ad una valutazione olistica dell'intervento abusivo, che deve ricomprendere non solo la sua consistenza, ma anche altri parametri di valutazione che ne caratterizzano l'identità costituiti dalla consistenza dell'intervento abusivo (tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive), dalla destinazione dell'immobile, dall'incidenza sul carico urbanistico, dall'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e conseguente impossibilità di sanatoria, dall'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, dalla totale assenza di titolo abilitativo o dal grado di difformità dallo stesso, dal rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente e dalle modalità di esecuzione dell'intervento. *(Nel caso di specie il giudice, applicando i richiamati parametri, ha ritenuto particolarmente tenue la violazione urbanistica – paesaggistica posta in essere dagli imputati – interventi edilizi realizzati in assenza di titolo abilitativo - avendo comportato un danno esiguo al bene giuridicamente tutelato).*

**VIOLENZA SESSUALE E CONDIZIONI OSTATIVE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA CIRCOSTANZA ATTENUANTE**

Tribunale di Lecce, Sez. GIP-GUP, sentenza n. 823/2024 del 25/10/2024

Giudice Est.: Dott. S. Sala; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Erika Masetti

Imputato: R. S.

Giudice dell'Esecuzione

CONDOTTA OSTATIVA AL RICONOSCIMENTO DELLA CIRCOSTANZA ATTENUANTE
NEL CASO DI VIOLENZA SESSUALE ex art. 609bis comma terzo.

Riferimenti normativi: *artt. 609bis comma 3;*

La condotta dell'imputato che abbia commesso atti di natura sessuale (pur in assenza di penetrazione) attraverso azioni quali palpeggiamenti, toccamenti sul seno e sulle parti intime, sfregamento della lingua sul collo, suzione delle orecchie è ostativa al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 609bis comma terzo, laddove tali azioni siano state commesse in condizioni di luogo, tempo e contesto particolarmente sfavorevoli per la persona offesa, tali da renderla particolarmente indifesa ed esposta alle imposizioni del prevenuto. Tutto questo anche laddove la persona offesa sia riuscita eventualmente ad opporsi alle costrizioni del reo opponendo resistenza. *(Nel caso di specie, il giudice per l'udienza preliminare, in sede di giudizio abbreviato, valutate le condotte dell'imputato, ha ritenuto di non riconoscere la circostanza attenuante di cui all'art. 609bis comma terzo c.p. ritenendo che il requisito della violenza nei reati sessuali, ricomprenda non solo lo sprigionamento di un'energia fisica contro la quale la vittima non deve essere in grado di opporre alcuna resistenza, essendo sufficiente che l'oggetto del desiderio manifesti il suo dissenso, anche in forma non violenta e che sussista un minimo di coercizione. Aderendo a tale impostazione deve ritenersi che integra il delitto di violenza sessuale non solo la violenza che pone il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre tutta la resistenza possibile, realizzando un vero e proprio costringimento fisico, ma anche quella che si manifesta con il compimento di atti idonei a superare la volontà contraria della persona offesa.)*

VIOLENZA SULLE COSE O MEZZO FRAUDOLENTO

1. Tribunale di Lecce, Sez. I, sentenza n. 3117 del 13.12.2024, dep. il 23.12.2024

Giudice Est.: Dott. Andrea Giannone; **Pubblico Ministero:** V.P.O. Dr.ssa G. Facendola

Imputato: P.L.

Condanna ex art. 533 c.p.p.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - INTEGRAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - VIOLENZA SULLE COSE O MEZZO FRAUDOLENTO

Riferimenti normativi: *artt. 624 e 625, comma 1, n. 2), c.p.*

In tema di furto di energia elettrica, la sottrazione della stessa mediante la manomissione del contatore e la conseguente alterazione del sistema di misurazione dei consumi, integra il reato ascritto atteso che la misurazione ha la funzione di individuare l'entità di energia trasferita all'utente e, quindi, di specificare il consenso dell'ente erogatore in termini corrispondenti, sicché la condotta manutentiva posta in essere dall'imputato è immediatamente diretta all'impossessamento della cosa per superare la contraria volontà del proprietario. *(Nel caso di specie il giudice ha ritenuto sussistere il furto aggravato da violenza sulle cose, avendo l'istruttoria provato un utilizzo indebito di energia elettrica, attuato mediante la rimozione del contatore dalla basetta e il collegamento diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, in maniera da eludere qualsivoglia rendicontazione.)*

2. Tribunale di Lecce, Sez. I, sentenza n. 3117 del 13.12.2024, dep. il 23.12.2024

Giudice Est.: Dott. Andrea Giannone; Pubblico Ministero: V.P.O. Dr.ssa G. Facendola

Imputato: P.L.

Condanna ex art. 533 c.p.p.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE DESTINATE A PUBBLICO SERVIZIO O A PUBBLICA UTILITÀ, DIFESA O REVERENZA

Riferimenti normativi: artt. 624 e 625, comma 1, n. 7), c.p.

In tema di furto di energia elettrica, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p. quando la sottrazione avviene tramite il collegamento abusivo alla rete esterna, anche in assenza di danni specifici causati al servizio di fornitura in favore di altri utenti. Ciò che conta non è tanto l'esposizione alla pubblica fede dell'energia in transito nella rete, bensì la sua destinazione finale a un servizio pubblico, dal quale viene di conseguenza distolta (*Nel caso di specie il giudice ha ritenuto sussistere il furto aggravato all'avere ad oggetto un bene destinato a pubblico servizio, avendo l'istruttoria provato un utilizzo indebito di energia elettrica, attuato mediante il collegamento diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, la quale garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza "pubblica"*).

- SETTORE CIVILE -

ARRICCHIMENTO SENZA GIUSTA CAUSA

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 480/2025 del 13/2/2025

Giudice Est.: Dott. Italo Mirko De Pasquale;

P.I. (attore) c/ **M.E.** (convenuto)

RECESSO DAL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA – VENDITA DI COSE IMMOBILI

Riferimenti normativi: 177 c.c.; 1100 c.c..

La comunione legale fra i coniugi, come regolata dall'art. 177 c.c. e segg. costituisce un istituto che prevede uno schema normativo non finalizzato, come quello della comunione ordinaria regolata dall'art. 1100 c.c. e segg., alla tutela della proprietà individuale, ma alla tutela della famiglia attraverso particolari forme di protezione della posizione dei coniugi nel suo ambito, con speciale riferimento al regime degli acquisti, in relazione al quale la ratio della disciplina, che è quella di attribuirli in comunione ad entrambi i coniugi, trascende il carattere del bene della vita che venga acquisito e la natura reale o personale del diritto che forma oggetto. Con la conseguenza che i crediti, così come i diritti a struttura complessa come i diritti azionari, in quanto “beni” ai sensi degli artt. 810,812 e 813 c.c., sono suscettibili di entrare nella comunione. *(Nel caso di specie, si è ritenuto caduta in comunione ex art. 177, lett. a, c.c., la polizza assicurativa contratta da solo uno dei due coniugi e appoggiata al conto corrente intestato solo ad esso).*

COMPETENZA DEL GIUDICE DELLA SEPARAZIONE IN PENDENZA DEL GIUDIZIO DI DIVORZIO

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza del 19/02/2025

Giudice Est.: Dott. Michele Grande

S.G.S. (attore) **c/ P.R.** (convenuto)

FAMIGLIA – MATRIMONIO – SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI – GIUDIZIALE
– COMPETENZA DEL GIUDICE DELLA SEPARAZIONE – PENDENZA DEL GIUDIZIO DI
DIVORZIO

Riferimenti normativi: *art. 189 disp. att. c.p.c.*

Nel caso in cui il giudice della separazione si pronunci in pendenza del giudizio di divorzio, nel quale siano già stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, la sua competenza decisionale sarà limitata all'arco temporale intercorrente tra la proposizione del ricorso di separazione e l'entrata in vigore della nuova regolamentazione resa in sede divorzile. A norma dell'art. 189 disp. att. c.p.c., infatti, i provvedimenti provvisori adottati nelle controversie familiari conservano la loro efficacia fintanto che non sono sostituiti dalle successive statuizioni (definitive o provvisorie) assunte nell'ambito del giudizio successivamente instaurato. Pertanto, la proposizione del giudizio di divorzio allorché la separazione sia ancora pendente non comporta la cessazione della materia del contendere, avendo le parti interesse alla decisione da parte del Collegio in ordine alle domande proposte e non assorbite nella successiva regolamentazione. *(Nel caso di specie, il giudice della separazione si è pronunciato a seguito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, intervenuta su accordo delle parti).*

COMPRAVENDITA IMMOBILIARE

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 3967 del 24/12/2024

Giudice Est.: Dott. Francesco Cavone

C. S. (attore) c/ **C.P.** + altri (convenuti)

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE – ABUSO EDILIZIO –
LOTTIZZAZIONE ABUSIVA – MENZIONE DEL TITOLO EDILIZIO –
NULLITA' DEL CONTRATTO – INSUSSISTENZA

Riferimenti normativi: art. 46, D.P.R. n. 380/2001; artt. 17 e 40, legge n. 47/1985.

In costanza di una dichiarazione sul titolo urbanistico reale e riferibile all'immobile, il contratto di compravendita immobiliare sarà valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo in esso menzionato. Ciò in ragione del fatto che tale profilo esula dal perimetro della nullità, in quanto, non è previsto dalle disposizioni che la comminano, e tenuto conto del principio generale secondo cui le norme che, ponendo limiti all'autonomia privata e divieti alla libera circolazione dei beni, sanciscono la nullità degli atti debbono ritenersi di stretta interpretazione, sicché esse non possono essere applicate, estensivamente o per analogia, ad ipotesi diverse da quelle espressamente previste (*Nel caso di specie il Giudice ha rigettato la domanda di accertamento della nullità del contratto di compravendita immobiliare basata sulla circostanza per cui l'immobile fosse affetto da vizi e difetti e, peraltro, frutto di lottizzazione abusiva dell'originario immobile.*)

CONTRATTO DI APPALTO

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza 375 n. del 4/2/2025

Giudice Est.: Dott. Antonino Ierimonti

D.G.D. (attore) c/ **C.A.** (convenuta)

CONTRATTO DI APPALTO – DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA – ONERE DELLA PROVA DEL RAPPORTO CONTROVERSO

Riferimenti normativi: art. 81 c.p.c.

Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti, in quanto, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto *(Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva formulata dal convenuto in quanto eccessivamente generica, avendo l'attore adeguatamente allegato e provato la titolarità del rapporto controverso).*

CONTRATTO DI SUBFORNITURA

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 131 del 16/01/2025

Giudice Est.: Dott. Francesca Caputo

C.S.E. (attore) **c/ R.** (convenuta)

CONTRATTO DI SUBFORNITURA – VIZI DEL CONSENSO

Riferimenti normativi: *L.198/98 e 1435 c.c.*

Non è meritevole di accoglimento la domanda volta all'annullamento di una transazione per vizio del consenso, nell'ipotesi in cui non risulti che la coazione sia stata esercitata in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, ed anche ad opera od iniziativa di un terzo. Requisito indefettibile è, tuttavia, che la minaccia sia stata specificamente diretta al fine di estorcere il consenso per il negozio del quale si deduce l'annullabilità e risulti di tale natura da incidere concretamente sulla libertà di volizione del soggetto passivo. Si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio. Il contratto, pertanto, non può essere annullato ove la determinazione della parte sia stata determinata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio sia idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte.

CORREZIONE ERRORE MATERIALE

Tribunale di Lecce, I sez., decreto n. 612/2025 del 20/02/2025

Giudice rel.: Dott.ssa Caterina Stasi;

M.M. (ricorrente) + **c/ Q.L.** (resistente)

CORREZIONE ERRORE MATERIALE – ERRORE DELLA PARTE – INCERTEZZA
SULL'IDENTITÀ DELLA PARTE -

Riferimenti normativi: *art. 287 c.p.c.; art. 288 c.p.c.*

L'istanza di correzione dell'errore materiale non può trovare accoglimento qualora la parte richieda di correggere i propri dati anagrafici e qualora dalla documentazione in atti non emerga *ictu oculi* che il giudice sia incorso in un errore nella stesura del provvedimento finale, bensì emerga che si tratti di correzione richiesta dalla parte successivamente al deposito del provvedimento decisivo. *(Nel caso di specie, la Giudice, nell'ambito di un giudizio volto al riconoscimento della Protezione Internazionale, all'esito del quale il ricorrente ha chiesto modificarsi i propri dati anagrafici, ha rigettato l'istanza non potendosi, tale errore, emendare attraverso lo strumento invocato).*

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL FONDO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sentenza n. 337 del 05/02/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Immacolata Gustapane;

A. L. + 43 (ricorrenti) **c/ ASL LECCE** (resistente)

RIDETERMINAZIONE DEL FONDO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO –
PERSONALE DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO – RICONOSCIMENTO

Riferimenti normativi: *art. 61, comma 2, CCNL del 5-Dicembre 1996, art. 61, comma 2 e 7, del d.P.R. del 1990 n. 384 e art. 8, comma 3, della Legge n. 537/1993*

In tema di criteri di determinazione del fondo della retribuzione di risultato del personale dirigente sanitario non medico e per le unità di personale impegnato nell'attività incentivata, per effetto della sua rideterminazione, la retribuzione di risultato deve essere calcolata secondo il criterio delle “*quote storiche spettanti*” sulla base del valore unitario del “*plus orario*” moltiplicato per il numero massimo delle ore di “*plus orario*” consentito, individuando in tal modo la “*quota massima spendibile*” sulla quale poi va applicata la riduzione del trenta per cento. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto all'accoglimento della domanda di rideterminazione del Fondo per la retribuzione di risultato ai sensi dell'art. 61 del CCNL 5/12/1996, ha riconosciuto il diritto alla rideterminazione della retribuzione di risultato in favore del personale dirigente sanitario non medico secondo i criteri dettati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 30222 del 15/12/2017).*

DANNO CAGIONATO DA COSA IN CUSTODIA

Tribunale di Lecce, I Sez. Civile, sentenza n. 145/2025 del 17/01/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Viviana Mele

Parti: M.T. (attore) c/ C.d.L. (convenuto)

RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA DANNO CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA –
RIPARTO DELL'ONERE PROBATORIO

Riferimenti normativi: art. 2051 c.c.

In tema di responsabilità *ex* art. 2051 c.c., sussiste in capo al danneggiato l'onere di dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito mentre spetta al custode fornire la prova liberatoria che consiste nella dimostrazione del caso fortuito, inteso come fatto naturale o comportamento del danneggiato o di un terzo, purché caratterizzato da imprevedibilità e inevitabilità. *(Nel caso in esame, il Tribunale ha accolto la domanda del danneggiato ritenendo le allegazioni del custode – condotta imprudente del danneggiato il quale, nonostante la sua anziana età e la cataratta senile, ha attraversato un tratto di strada reso pericoloso da difetti nel manto e dalla presenza di acqua piovana – non idonee ad integrare gli estremi del caso fortuito atteso che non può essere traslato sul danneggiato l'onere di diligenza al punto tale da esigere in capo all'utente medio della strada condotte straordinarie volte ad evitare la situazione di pericolo originata dalla mancata manutenzione della strada ed evidenziando l'assenza di prove in ordine all'incidenza causale della patologia senile nella causazione dell'evento dannoso).*

DANNO DA EMOTRASFUSIONE

Tribunale di Lecce, I sez. civ., sentenza n. 3957 del 30/12/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Eleonora Guido;

C.R. e M.A.M. (attori) c/ **Ministero** (convenuto)

RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNO MORALE – DANNO BIOLOGICO – DIES A QUO

Riferimenti normativi: *art. 2043 c.c.*

In tema di danno conseguente a trasfusione di sangue infetto, il momento della materiale contrazione della malattia (*i.e.* la data della trasfusione) è irrilevante ai fini risarcitori. Ed infatti, ai fini del risarcimento del danno biologico, va tenuto conto dell'età del danneggiato nel momento in cui si sono manifestati i sintomi, che siano precedenti o successivi alla diagnosi. Mentre, con riferimento al risarcimento del danno morale, va tenuto conto del momento in cui il danneggiato ha acquisito consapevolezza della malattia. *(Nel caso di specie, il Tribunale, nella liquidazione del danno morale, ha individuato il dies a quo nel giorno della diagnosi; per quanto concerne il danno biologico, dal momento che la parte non ha dedotto di aver avuto manifestazioni sintomatiche prima della comunicazione della diagnosi, ed in assenza elementi tali da ancorare la manifestazione dei sintomi ad un momento successivo alla diagnosi, anche il danno biologico è stato ancorato al momento della consapevolezza della malattia).*

DANNO NON PATRIMONIALE

Tribunale di Lecce, I Sez. Civile, sentenza n. 555/2025 del 19/02/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Viviana Mele

Parti: A.D.M. e M.G. (attori) c/ C.B.M. e M.I. (convenuti)

RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE DERIVANTE DA REATO – LESIONE DEL RAPPORTO PARENTALE – LIQUIDAZIONE IN VIA EQUITATIVA

Riferimenti normativi: art. 2059 c.c..

In materia di danno non patrimoniale, l'abuso sessuale subito da un minore accertato in sede penale con sentenza passata in giudicato determina un pregiudizio risarcibile iure proprio anche in capo ai genitori della persona offesa dal reato in quanto costituiscono conseguenze immediate e dirette del fatto lesivo anche i danni patiti dalle persone strettamente legate alla vittima principale, le quali patiscono in proprio uno sconvolgimento delle proprie abitudini di vita o un turbamento avente valore di danno morale. Nel liquidare tale danno ai genitori occorre tenere in considerazione la componente del danno morale, inteso come sofferenza soggettiva e modifica delle abitudini di vita, e la componente del danno da lesione del rapporto parentale. Ne consegue che il danno morale dovrà essere determinato in via equitativa, assumendo quale parametro il danno puramente morale che sarebbe spettato ai genitori ove avessero subito in prima persona la lesione all'integrità psichica riconosciuta in capo alla persona offesa dal reato, riducendo proporzionalmente tale voce in assenza di accertamento di danno psichico permanente, mentre il danno da lesione del rapporto parentale dovrà essere quantificato sulla base degli indici adottati per la quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, riducendo proporzionalmente tale importo in ragione della conservazione, seppur compromessa, del legame familiare. *(Nella fattispecie, il Tribunale ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in relazione ai danni patiti iure proprio dai genitori di un minore vittima di abusi sessuali accertati con sentenza passata in giudicato in sede penale).*

DEBITI EREDITARI

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 3844/2024 del 13/12/2024

Giudice: Dott.ssa Alessandra Cesi;

G.M. (attore) **c/ G.C.** (convenuto)

DEBITI EREDITARI – CREDITI EREDITARI – DIFFERENZA – COMUNIONE EREDITARIA - ESCLUSIONE DEBITI EREDITARI

Riferimenti normativi: artt. 727 e 752 c.c.

I debiti del defunto, a differenza dei crediti ereditari (i quali, *ex art. 727 c.c.*, vanno inclusi nelle porzioni da formare ai fini della divisione della massa ereditaria), non fanno parte della comunione ereditaria, ma si ripartiscono automaticamente tra i coeredi in proporzione delle rispettive quote ereditarie (art. 752 c.c.), di modo che ogni coerede può essere chiamato a rispondere di essi solo nei limiti della propria quota. *(Nel caso in esame, il Giudice in applicazione del suddetto principio rigettava la domanda riconvenzionale con cui il convenuto chiedeva di dichiarare il legittimario, attore in via principale, tenuto al pagamento dei debiti ereditari in quanto il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché escluso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione la qualità di erede, ma solo in seguito all'utile esperimento dell'azione di riduzione o annullamento che, nella specie, erano state rigettate.)*

DECADENZA DALLA NASPI

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., Sentenza n. 406/2025 del 07/02/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Immacolata Gustapane

P.D. (ricorrente) c/ **INPS** (resistente)

DECADENZA DALLA NASPI – RIPETIBILITA' DELLE SOMME PERCEPITE DOPO IL RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI PER IL PENSIONAMENTO

Riferimenti normativi: art. 11 D.L. vo n. 22 del 2015; art. 2, c. 41, L. n. 92 del 2012

In tema di decadenza dal diritto a percepire l'indennità di disoccupazione NASPI, poiché ai sensi della lett. c) dell'art. 11 del D.L.vo n. 22 del 2015 la stessa si verifica in caso di “*raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato*” e l'art. 2, comma 41, della L. 28 giugno 2012, n. 92 (applicabile alla NASPI in virtù del rinvio operato dall'art. 14 del d.lgs. 22/15, secondo cui “*Alla Naspi si applicano le disposizioni in materia di Aspi in quanto compatibili*”) prevede che “*La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire*”, l'indennità di disoccupazione erogata successivamente al perfezionarsi dei requisiti necessari per accedere al pensionamento deve ritenersi indebitamente percepita anche nel periodo in cui non è ancora stato chiesto e liquidato il trattamento pensionistico e, quindi, anche se non vi è stato il contemporaneo godimento delle due prestazioni. (Nel caso di specie il Tribunale ha rigettato la domanda di accertamento negativo del diritto dell'INPS a chiedere in ripetizione le somme erogate a titolo di NASPI nel periodo intercorrente tra il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato e l'effettiva erogazione del trattamento pensionistico).

DIVISIONE GIUDIZIALE

Tribunale di Lecce, III sez., Sentenza n. 3755/2024 del 05/12/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Annafrancesca Capone;

C.M. (attore) **c/D.C.M.T. + 1** (convenuti)

DIVISIONE GIUDIZIALE – SCIOGLIMENTO COMUNIONE - CARENZA

DOCUMENTAZIONE IPOCATASTALE — AMMISSIBILITA' E PROCEDIBILITA' DOMANDA

Riferimenti normativi: art. 1111 c.c.; art. 748 c.p.c.

Sebbene sia auspicabile che il giudice investito della domanda di scioglimento della comunione verifichi *in limine litis* l'effettiva titolarità del diritto di comproprietà in capo ai condividenti (e ciò preferibilmente mediante l'acquisizione dei titoli di provenienza, corredati anche dalla documentazione ipocatastale, che consente di verificare se nelle more siano intervenute delle modifiche del regime proprietario rispetto alla data cui risale il titolo di provenienza), ove però le parti convenute in giudizio non contestino l'effettiva appartenenza dei beni ai soggetti evocati in giudizio, ed ove, come nella specie, anche dalle indagini svolte dal consulente tecnico d'ufficio, non emergano dubbi o incertezze circa la titolarità dei beni comuni in capo alle stesse parti, la contestazione, in assenza di una puntuale allegazione di elementi probatori che denotino l'erroneità del convincimento del giudice circa la situazione di comproprietà, è inammissibile. *(Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione sollevata sul presupposto della carenza di allegazione di documentazione ipocatastale poiché non vi è stata contestazione dell'effettiva appartenenza dei beni ai soggetti evocati in giudizio, né prova del contrario).*

EFFICACIA DELLA SENTENZA PENALE DI CONDANNA

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 450/2025 del 11/02/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Caterina Stasi;

C.A. (attore) **c/ M.D.** (convenuto) **c/ L.F.** (convenuto)

EFFICACIA DI GIUDICATO – SENTENZA PENALE – EFFICACIA VINCOLANTE

Riferimenti normativi: 651 c.p.p.

L'art. 651 c.p.p, a mente del quale *”la sentenza penale di condanna è[...] ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso [...]”*, deve essere interpretato nel senso di ritenere che il giudicato penale di condanna, relativamente all'accertamento dei predetti elementi, ha efficacia vincolante nel processo civile, per il risarcimento del danno, nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato o che sono stati posti in condizione di partecipare al processo penale (*Nel caso di specie, il Giudice nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere il risarcimento del danno, ha ritenuto non necessaria una rivalutazione dei fatti essendo intervenuta una sentenza passata in giudicato per il reato di naufragio colposo, fondando la propria decisione su elementi e circostanze di prova già acquisiti in sede penale.*).

EFFICACIA RIFLESSA DEL GIUDICATO ESTERNO

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 15458/2024 del 22/11/2024

Giudice: Dott.ssa Caterina Stasi;

M.E.M.L. (attrice) + 4 c/ **M.S.** (convenuto)

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE - EMOTRASFUSIONI - GIUDICATO ESTERNO
- PROVA ATIPICA -

Riferimenti normativi: art. 2043 c.c.; art. 2909 c.c.

La sentenza passata in giudicato può costituire elemento di prova atipica all'interno di un ulteriore giudizio promosso da soggetti rimasti estranei al processo, in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale, in quanto depositaria di un'efficacia riflessa. Tale efficacia indiretta è rimessa all'apprezzamento del giudice e può essere invocata da chiunque vi abbia interesse.

(Nel caso di specie la Giudice, nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere il ristoro dei danni da perdita del rapporto parentale patiti "iure proprio" dagli attori a seguito del decesso del loro congiunto, avvenuto a causa dell'evoluzione delle patologie connesse al virus HCV contratto dallo stesso in occasione di emotrasfusioni, ha rigettato, in via preliminare, l'eccezione di inefficacia del giudicato portato da una sentenza emessa in un precedente giudizio proposto da attori diversi, ma proponente le medesime istanze e relativo all'accertamento dei medesimi fatti, deducendo che la sentenza in oggetto costituisce elemento di prova atipica, seppur non vincolante per il giudice).

FORMA DELLA PROPOSIZIONE DELLA QUERELA DI FALSO

Tribunale di Lecce, II sez. Collegiale, sentenza n. 3371/2024.

Giudice Pres. est.: Dott.ssa Cinzia Mondatore;

R.L. (attrice) c/ **R.G.** (convenuto) **nonché P.N.B.V.M.** (intervenuta)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - FORMA, MODO E TEMPO DELLA PROPOSIZIONE - QUERELA DI FALSO IN VIA PRINCIPALE - CITAZIONE
SOTTOSCRITTA DAL SOLO DIFENSORE MUNITO DI PROCURA IN CALCE O A MARGINE
- SUFFICIENZA - FONDAMENTO

Riferimenti normativi: *art. 83, 221 c.p.c.*

L'atto di citazione, con il quale sia proposta in via principale la querela di falso relativa ad un documento, può essere sottoscritto anche dal solo difensore munito di procura speciale “*ad litem*” rilasciata in calce o a margine dell'atto, la quale è in astratto idonea a conferire il relativo potere, e dovendosi in concreto ritenere univocamente espressa col conferimento del mandato la corrispondente volontà della parte, allorché la citazione sia diretta esclusivamente alla proposizione della querela stessa. *(Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che la procura ad litem rilasciata dall'attrice in calce all'atto di citazione integrasse gli estremi della procura speciale richiesta dall'art. 221 c.p.c., poiché dal suo tenore emergeva che fosse stata univocamente conferita al fine di proporre la querela di falso per l'instaurato processo).*

GIURAMENTO DECISORIO

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 447/2025 del 11/02/2025

Giudice Est.: Dott. Italo Mirko De Pasquale;

M. M. S. (attori/ricorrenti) **c. M. G.** (convenuto/resistente)

Riferimenti normativi: art. 233 c.p.c., art. 2736 c.c.

Il giuramento decisorio è la prova costituenda in cui, al fine della decisione della causa, una delle parti è chiamata ad affermare in forma grave e solenne la verità di fatti a sé favorevoli, che in tal modo si hanno per definitivamente accertati nel processo, senza alcuna possibilità di prova contraria. *(Nella fattispecie in esame il Giudice ha ritenuto che, proprio sulla scorta del giuramento decisorio, il resistente avesse sempre coinvolto i fratelli nell'esecuzione di ogni incombenza, anche finanziaria, nella gestione degli affari dell'anziana madre, poi defunta, ed ha dunque rigettato il ricorso proposto da questi ultimi per arricchimento senza causa).*

IMPUGNAZIONE DELIBERE CONDOMINIALI - COMPETENZA PER VALORE

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 394/2025 del 6/2/2025

Giudice: Dott.ssa Alessandra Cesi;

C.P. (attore) c/ **C.V.V.** (convenuto)

DELIBERA ASSEMBLEARE – CONDOMINIO – ATTO COLLEGIALE – EFFICACIA
OBBLIGATORIA – IMPUGNAZIONE – CADUCAZIONE – COMPETENZA – VALORE

Riferimenti normativi: *art. 1137 c.c.*

La delibera assembleare condominiale è un atto collegiale prodotto da un organo, l'assemblea, rappresentativo di tutti i condomini, e, come tale, spiegante efficacia obbligatoria per tutti i medesimi *ex art. 1137, comma 1, c.c.* Il vizio patologico di cui sia affetta determina, pertanto, effetto caducatorio dell'intera deliberazione, tangendo la sfera giuridica di tutti i condomini. Il valore della causa dev'essere dunque determinato sulla base del valore della delibera impugnata, e non sull'importo dovuto dall'attore, in quanto l'oggetto dell'accertamento della domanda di impugnazione non resta confinato al rapporto parziale sussistente tra il singolo condomino e il condominio, ma involge la validità dell'intera delibera assembleare. *(Nel caso in esame, il Giudicante, applicando il principio, ha rigettato l'eccezione di incompetenza per valore a favore del giudice di pace, determinando il valore della causa sulla base dell'intero importo della delibera impugnata, e non sull'importo dovuto dal singolo condomino).*

INFEDelta' CONIUGALE E ADDEBITO

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza del 02/01/2025

Giudice Est.: Dott. Michele Grande

D.S. (attore) c/ **C.A.** (convenuto)

FAMIGLIA – MATRIMONIO – SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI – GIUDIZIALE
– CON ADDEBITO – RELAZIONE ADULTERINA – CAUSA PRESUNTIVA DELLA
SEPARAZIONE CONIUGALE

Riferimenti normativi: *artt. 143, 151 c.c.*

L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è ritenuta, di regola, sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in un contesto di relazioni già compromesse in modo irreparabile in un ambiente caratterizzato da una convivenza ormai solo nominale e formale. *(Nel caso di specie, la parte convenuta non è riuscita a dimostrare che il tradimento sia avvenuto in un momento in cui la comunità familiare si fosse già disgregata. Anzi, nel corso dell'interrogatorio formale ammette che dopo la rivelazione alla coninge della relazione extraconiugale lui sia andato via dalla casa familiare per non farvi più ritorno, così implicitamente ammettendo il nesso di causalità sussistente tra l'infedeltà e la crisi).*

INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALE – FORO DEL CONSUMATORE

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 471/2025 pubblicata il 12/02/2025

Giudice: dott. Gianluca Fiorella

P.M. (attore) c/ **A. B. SA** (convenuta)

INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALE – FORO DEL CONSUMATORE –
CLAUSOLA ATTRIBUTIVA DI COMPETENZA E CONDIZIONI GENERALI DI
CONTRATTO

Riferimenti normativi: L. 218/95, Regolamento Bruxelles I bis sez. IV, capo II

Nell'ambito dei contratti di intermediazione finanziaria internazionale, in tema di clausole di scelta del foro contenute in condizioni generali di contratto, oggetto di adesione *per relationem*, non è indispensabile una sottoscrizione ulteriore delle stesse condizioni generali di contratto, purché ad esse si faccia espresso riferimento nel contratto principale, vi sia un'adesione esplicita dell'altro contraente e siano rese conoscibili mediante trasmissione di copia o rese accessibili sul sito internet della parte predisponente. Pertanto, affinché la clausola attributiva di giurisdizione contenuta in condizioni generali di contratto, non congiunte materialmente all'accordo principale, sia conforme alla disciplina formale prevista dal Regolamento di Bruxelles, è necessario che in tale contratto sia incluso un riferimento espresso alle suddette condizioni generali. Ne discende che l'approvazione della clausola di proroga (della competenza) non necessita di specifica sottoscrizione, come richiede l'art. 1341 c.c. nel nostro ordinamento, purché vi sia un'adesione consapevole del contraente c.d. "debole", in quanto ciò che rileva è che il consenso delle parti sia effettivo. *(Nel caso di specie, il giudice, ha rigettato la domanda attorea e dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello belga, ritenendo pienamente valida la clausola attributiva della competenza pattuita dalle parti, sebbene questa non fosse contenuta nel contratto, ma nelle condizioni generali di contratto; infatti, nonostante queste formassero un documento autonomo, non solo erano state esplicitamente richiamate nel contratto sottoscritto dalle parti, ma erano anche ben note all'attore).*

LEGGE CIRINNÀ E REGISTRAZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO CON PERSONA DECEDUTA

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 296/2025 pubblicata il 29.01.2025

Presidente: dott.ssa Cinzia Mondatore, **Giudice:** dott.ssa Francesca Caputo, **Giudice Est.:** dott. Michele Grande

A.T. (attrice) **c/ C.D.C.** (convenuto)

LEGGE CIRINNÀ – FAMIGLIA DI FATTO – REGISTRAZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO CON PERSONA DECEDUTA – DIFETTO DI INTERESSE ALL'ACCERTAMENTO POSTUMO

Riferimenti normativi: legge n. 76/2016 (legge Cirinnà)

In materia di convivenza di fatto, quantunque la legge n. 76/2016, conformandosi a quanto già riconosciuto a livello pretorio, abbia disciplinato taluni diritti spettanti al convivente di fatto in seguito alla morte del partner (tra tutti, il diritto di essere designato come rappresentante per la decisione in ordine alla donazione di organi o al trattamento del corpo, quello di continuare ad abitare nella casa familiare o di succedere al convivente defunto nel contratto di locazione nonché quello di essere risarcito del danno da uccisione del partner), la tutela della famiglia di fatto è limitata a singoli e specifici rapporti e ciò in perfetta aderenza con la natura spiccatamente fattuale dell'istituto. La convivenza di fatto, infatti, si caratterizza proprio per l'intento dei partner di dar vita ad una unione che non presenti i caratteri formali dell'unione matrimoniale. Essa rappresenta l'espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole di formazione di un nuovo progetto di vita con il partner, cui corrisponde, soprattutto in seguito alla legge n. 76/2016, anche un'assunzione di responsabilità verso il partner e il nucleo familiare, in forza di un - limitato ma esistente - dovere di assistenza morale e materiale. Pertanto, pur essendo astrattamente ipotizzabile un accertamento postumo dell'unione stabile al fine di godere di una delle specifiche tutele che la legge riconosce ai conviventi di fatto, manca invece qualsivoglia interesse all'accertamento, tout court e con effetti erga omnes, di una convivenza che ormai si è sciolta per il decesso di uno dei partner. *(Nel caso di specie, il Tribunale ha, tra l'altro, dichiarato l'inammissibilità della domanda di accertamento della convivenza di fatto proposta dalla parte attrice, ravvisando il difetto di interesse ad agire nel procedere all'accertamento – postumo – della convivenza intrapresa con persona deceduta).*

**LIQUIDAZIONE DELLE SPESE E DEI COMPENSI RELATIVI ALLE
PROCEDURE DI RECUPERO DEL CREDITO ESPERITE DAL
DIFENSORE D'UFFICIO PRESSO IL SUO ASSISTITO**

Tribunale di Lecce, III sez., ord. del 17.01.2025

Giudice Est.: Dott. A. Barbetta;

M.M. (ricorrente) c/ **M.d.G.** (resistente contumace)

OPPOSIZIONE A DECRETO DI LIQUIDAZIONE – COMPENSI PROFESSIONALI

Riferimenti normativi: art. 116 DPR 115/2022

Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese e dei compensi relativi alle procedure di recupero del credito esperite dallo stesso presso il proprio assistito, ancorché rimaste infruttuose. *(Nel caso di specie, il Giudice ha accolto l'opposizione spiegata dal ricorrente avverso il decreto di liquidazione dei propri compensi professionali, nella misura in cui il Giudice di prime cure non aveva riconosciuto il diritto del difensore d'ufficio anche al rimborso delle spese e dei compensi maturati nella fase di recupero del credito vantato dallo stesso nei confronti del suo assistito).*

LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER L'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

Tribunale di Lecce, I sez., ordinanza 702 ter cpc. n. 1833/2025 del 11/02/2025

Giudice: Dott. Mario Cigna

P.M. (ricorrente) c/ **A.S.L.** (resistente)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI – SPESE PER ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE - NATURA E PRESUPPOSTI – LIQUIDAZIONE – ONERE PROBATORIO.

Riferimenti normativi: *artt. 91, 92 cpc*

In tema di liquidazione delle spese processuali, le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali; in particolare, l'utilità di tale esborso deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio, con la conseguenza che la spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità. *(Nel caso di specie, il Giudice ha escluso il diritto al rimborso delle spese di assistenza per la fase stragiudiziale per la parte vittoriosa, atteso che quest'ultima non aveva fornito alcuna prova di essersi concretamente ed effettivamente adoperata, in fase precontenziosa, ai fini di una più pronta e celere definizione della controversia).*

MANDATO PROFESSIONALE

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 3905 del 10/02/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Francesca Caputo

M.T. – M.A. (attori) **c/ D.F.** (convenuto)

MANDATO PROFESSIONALE – DIRITTO AL COMPENSO

Riferimenti normativi: *artt. 1703 c.c., 2233 c.c.*

Merita accoglimento la richiesta creditoria avanzata da un avvocato in relazione alle competenze professionali maturate per lo svolgimento delle attività difensive afferenti differenti fasi del giudizio, nell'ipotesi di pluralità di difensori, qualora risulti documentalmente provato il conferimento dell'incarico professionale. Nell'ipotesi in cui, in un giudizio, vi siano più avvocati incaricati congiuntamente della difesa di una parte, ciascuno di essi maturerà autonomamente il diritto al compenso, in base all'opera effettivamente prestata, fatto salvo il solo caso in cui sia richiesto il pagamento di un'unica parcella, in cui non siano indicate distintamente le prestazioni di ognuno dei procuratori, così da potersi ritenere che essi le abbiano eseguite insieme o mediante reciproca sostituzione.

NATURA DELLA NASPI

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., Sentenza n. 406/2025 del 07/02/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Immacolata Gustapane

P.D. (ricorrente) c/ **INPS** (resistente)

NATURA DELLA NASPI – DISCIPLINA DELL'INDEBITO

Riferimenti normativi: D.L. vo n. 22 del 2015

Poiché la NASpI è una prestazione previdenziale non pensionistica, il relativo indebito non ha natura né assistenziale né pensionistica; allo stesso, pertanto, non si applicano né le regole di settore dettate dalla legge per l'indebito previdenziale pensionistico (artt. 52 L. 88/89 e 13 L.412/91), né i principi vigenti in materia di indebito assistenziale (secondo cui l'incondizionata ripetibilità va esclusa in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, ove l'erogazione indebita non possa essere a quest'ultimo imputata); deve, invece, applicarsi la norma generale di cui all'art. 2033 c.c. che, tuttavia, va interpretata secondo le indicazioni delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione. *(Nel caso di specie il Tribunale ha rigettato la domanda di accertamento negativo del diritto dell'INPS a chiedere in ripetizione le somme erogate a titolo di NAsPI nel periodo intercorrente tra il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato e l'effettiva erogazione del trattamento pensionistico e, considerato che l'Istituto aveva già trattenuto la somma indebitamente percepita dal ricorrente sugli arretrati corrisposti in sede di liquidazione della pensione, ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per valutare se le modalità e i tempi dell'azione di recupero da parte dell'Istituto determinassero lesione di un affidamento meritevole di tutela)*

NATURA E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DELL'ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO DI MERITO

Tribunale di Lecce, I sez., ordinanza 702 ter cpc. n. 1833/2025 del 11/02/2025

Giudice: Dott. Mario Cigna

P.M. (ricorrente) c/ **A.S.L.** (resistente)

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO "*ANTE CAUSAM*" - PAGAMENTO A CARICO DEL RICHIEDENTE - NATURA DI SPESE GIUDIZIALI NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO DI MERITO.

Riferimenti normativi: *artt. 91, 92 cpc*

Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "*ante causam*" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. (*Nel caso di specie il Giudice ha condannato la parte resistente, in virtù del principio della soccombenza, altresì al pagamento delle spese relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo, includendovi i compensi - e relativi accessori - del consulente tecnico di ufficio nel procedimento di ATP e le spese inerenti la relativa attività defensionale, soggette anch'esse alla regola generale dell'art. 91 cod. proc. civ.*).

NOTIFICAZIONE NELLA RESIDENZA, NELLA DIMORA O NEL DOMICILIO

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 466 del 10/02/2025

Giudice Est.: Dott. Alessandro Silvestrini

C. G. (appellante) c/ **M. M.** (appellato)

**NOTIFICA AD IMPRENDITORE INDIVIDUALE – NOTIFICAZIONE NEL
DOMICILIO – VALIDITA'.**

Riferimenti normativi: *artt. 138, 139 e 145 c.p.c.*

La citazione di un imprenditore individuale ovvero di una impresa individuale, identificata con il nome ed il cognome del titolare, ha come destinatario la persona fisica dell'imprenditore stesso e va notificata a quest'ultimo secondo le regole delle notificazioni a persone fisiche *ex art. 138 ss. c.p.c.*, e non già ai sensi dell'art. 145 c.p.c., tenendo presente che l'art. 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del comune (residenza, dimora o domicilio), mentre, una volta individuato questo, è consentita la notifica in alternativa presso la casa di abitazione, la sede dell'impresa o l'ufficio dove esercita l'industria o il commercio (*Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto valida ed efficace la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado effettuata presso la sede dell'azienda del convenuto invece che presso la residenza anagrafica, stante la coincidenza del comune di residenza con quello di domicilio*).

NOVAZIONE DI UN ACCORDO TRANSATTIVO

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 131/2025 pubblicata il 16.1.2025

Giudice Est.: Dott.ssa Francesca Caputo;

C.S.E. (opponente) c/ **R. srl** (opposta)

TRANSAZIONE - INADEMPIMENTO – RISOLUZIONE DELLA TRANSAZIONE PER INADEMPIMENTO - NOVAZIONE

Riferimenti normativi: *artt. 1965 e ss c.c.*

Si configura una transazione semplice nelle ipotesi in cui le parti si limitino a modificare alcuni aspetti del rapporto preesistente, il quale, per quanto non ha formato oggetto di considerazione, permane immutato; è, invece, rinvenibile una transazione novativa nell'ipotesi in cui le parti convengono l'estinzione integrale del precedente rapporto, il quale viene sostituito con quanto scaturisce dall'accordo transattivo. Corollario di tali rilievi è che, laddove non sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo; rilevano, a tal fine, la concreta volontà delle parti, le vicende preesistenti e coeve alla conclusione dell'accordo, le modalità di svolgimento e di esecuzione del rapporto. *(Nel caso di specie, il Giudice, facendo applicazione dei prefati criteri, ha rigettato l'opposizione, confermando il d.i. opposto evidenziando che le parti, al fine di comporre le contestazioni in ordine alla sussistenza di un paventata responsabilità solidale dell'opponente avessero convenuto il sorgere ex novo di un'obbligazione in capo all'opponente, determinandone sia l'entità che le modalità di pagamento.)*

OBBLIGAZIONI IN SOLIDO

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 3863 del 14/12/2024

Giudice Est.: Dott. Francesco Cavone

C. S. (attore) **c/ C.P.** + altri (convenuti)

**OBBLIGAZIONI IN SOLIDO – RAPPORTO DI CONTO CORRENTE –
PRESUNZIONE DI CONTITOLARITA' DELLE SOMME – ONERE DELLA
PROVA - ESCLUSIONE**

Riferimenti normativi: *artt. 1298 e 2697 c.c.*

In materia di conto corrente bancario o postale cointestato, debito e credito solidale si dividono in quote uguali, salvo che risulti diversamente. Ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo. La presunzione di titolarità in parti uguali determina un'inversione dell'onere probatorio a carico di chi intenda dimostrare una situazione difforme da quella derivante dalla cointestazione del conto corrente; tale presunzione è dunque superabile ex art. 2697 c.c. da parte di chi afferma l'esclusiva spettanza delle somme (*Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato la domanda di parte attrice non avendo la stessa adempiuto all'onere della prova su di essa gravante in ordine alla esclusiva spettanza delle somme depositate sul conto corrente*).

OCCUPAZIONE USURPATIVA

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 253/2025 del 24/01/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Katia Pinto;

Q. C. M. +altri (attori)c/ C. R.(convenuto)

GIURISDIZIONE- OCCUPAZIONE USURPATIVA – DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Riferimenti normativi: *art. 133, comma 1, lettera g) decreto legislativo n. 104 del 2010, art. 12, comma 1, lettera a) del Dpr n. 327 del 2001*

Essendo pacifica l'assenza di un legittimo procedimento espropriativo da parte del Comune, preliminare all'occupazione illecita dell'area di un privato, trasformata per il perseguimento di fini di pubblica utilità, la domanda diretta a sentir condannare il Comune alla acquisizione coattiva dell'area stessa e, per l'effetto, al risarcimento di tutti i danni subiti, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ancorché sia, nelle more, intervenuta deliberazione della giunta municipale avente valore di dichiarazione di pubblica utilità implicita, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a) del Dpr n. 327 del 2001, non sussistendo una ipotesi di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera g) decreto legislativo n. 104 del 2010. *(Nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere il rilascio di alcuni suoli di proprietà privata, occupati illecitamente dal Comune e destinati a pubbliche strade, in assenza di un legittimo procedimento espropriativo, il Giudice ha rigettato l'eccezione preliminare, dedotta dal Comune, di difetto di giurisdizione in favore di quella del giudice amministrativo, non sussistendo una ipotesi di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera g) decreto legislativo n. 104 del 2010).*

**OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – NULLITÀ D.I. PER
MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL GIUDICE**

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 2713/2024 pubblicata il 30.07.2024

Giudice: dott.ssa Agnese Di Battista

E.E. (appellante) **c/ P.M.** (appellato)

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – NULLITÀ D.I. PER MANCATA
SOTTOSCRIZIONE DEL GIUDICE

Riferimenti normativi: *art. 161 c.p.c.*

Sebbene l'art. 161, co. 2 c.p.c. faccia riferimento alla sola ipotesi di nullità della sentenza, esso è suscettibile di applicazione anche con riferimento a provvedimenti che, pur non avendo la forma della sentenza, abbiano, ad ogni modo, natura sostanzialmente decisoria; tale è il decreto ingiuntivo. Dunque, anche con riferimento a quest'ultimo, la sottoscrizione mediante apposizione di un segno grafico inidoneo ad identificarne l'autore equivale, di fatto, alla carenza totale della sottoscrizione stessa, determinante, pertanto, l'inesistenza del provvedimento; a nulla rilevando il riferimento ad elementi esterni, quali le risultanze del registro informatico, ciò in quanto le indicazioni inerenti alla persona fisica che redige il provvedimento giurisdizionale devono emergere indefettibilmente dall'atto stesso, specie se trattasi di un provvedimento privo del deposito telematico. *(Nel caso di specie, il Giudice, rigettando l'appello e confermando la sentenza emessa dal Giudice di Pace, data la totale mancanza della sottoscrizione del giudice estensore, ha rilevato la nullità del decreto ingiuntivo; in particolare, sul predetto provvedimento era possibile rinvenire una sola firma, oltretutto posta in calce alla dicitura "Il Cancelliere", la quale, seppur recante le iniziali del Giudice che secondo quanto emerso dall'esame dei registri informatici del Giudice di Pace di Lecce risultava aver emesso un decreto ingiuntivo nella stessa data, in ogni caso, non consentiva di identificare in modo chiaro ed univoco la persona del giudice estensore e, di conseguenza, di verificare ed appurare l'effettiva paternità allo stesso del decreto ingiuntivo oggetto del giudizio).*

OPPOSIZIONE A PRECETTO

Tribunale di Lecce, III sez., sentenza n. 2830/2024 del 12/09/2024

Giudice Est.: Dott. Antonio Barbetta;

R.A.E. (attore-opponente) **c/ U.S.M.B.** (convenuta-opposta)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA - ERRORI COMMESSI NELLA COMPILAZIONE DELLA DSU – DOCUMENTAZIONE PRODOTTA A SOSTEGNO DELLA DSU.

Riferimenti normativi: art. 10, comma 3, D.Lgs. 68/2012;

Le conseguenze sanzionatorie di cui alla citata disposizione normativa (art. 10, comma 3, D.Lgs. 68/2012), essendo sostanzialmente basate sul dato oggettivo della non veridicità della documentazione prodotta, prescindono in toto dalla condizione soggettiva dell'istante, rispetto al quale rimangono prive di rilevanza le motivazioni eventualmente addotte a giustificazione della non veridicità obiettiva della dichiarazione. *(Nel caso di specie R.A.E. aveva eccepito la sussistenza di un errore scusabile commesso nella compilazione della DSU. Il Giudice, nel rigettare tale eccezione, ha evidenziato come le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 10, comma 3, D.Lgs. 68/2012 prescindano completamente dalla valutazione dell'atteggiamento soggettivo del cittadino, essendo ancorate unicamente al dato oggettivo della non veridicità della documentazione prodotta.)*

OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 482/2025 del 13/02/2025

Giudice: Dott.ssa Silvia Saracino;

C.L. (attore) c/ **Comune** (convenuto)

OPPOSIZIONE AL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA – ONERE DELLA PROVA

Riferimenti normativi: *art. 7 D.lgs. n. 150/2011*

In materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, nel caso in cui il veicolo immortalato dall'apparecchiatura rilevatrice differisca, per modello e conformazione, dal veicolo dell'opponente e il verbale contestato non consenta di evincere con chiarezza il numero della targa per intero, non sussistono sufficienti prove della responsabilità dell'opponente e l'opposizione al verbale deve essere accolta. *(Nel caso di specie, il giudicante accertava come il veicolo ritratto nella foto prodotta dal Comune presentasse fanale posteriore, specchietti retrovisori e scarichi laterali incompatibili con il modello di proprietà dell'appellante, nonché l'incertezza del numero della targa a causa della scarsa leggibilità di una cifra di quest'ultima, pertanto accoglieva l'appello e annullava il verbale opposto).*

PATTO DI PROVA NEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Tribunale di Lecce, sez. Lav., sentenza n. 412 del 7/02/2025

Giudice Est.: Dott. Amato Carbone;

Q.M. (ricorrente) c/ **M.A.** (resistente)

**PATTO DI PROVA – CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO – NULLITA' DEL
LICENZIAMENTO – CONVERSIONE IN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO**

Riferimenti normativi: *art. 19, co. 4, d. lgs. 81/2015.*

Il licenziamento/recesso intimato in forma orale durante il periodo di prova non osta alla convertibilità del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 19, comma 4, d. lgs. 81/2015 il quale prevede che l'apposizione del termine (nel caso di specie iniziale) è priva di effetto se non risulta da atto scritto, con inevitabile conseguenza di considerare il rapporto a tempo indeterminato. *(Nel caso di specie, il Giudice, aderendo alla giurisprudenza di merito – CdA Milano n. 83/2018 e Trib. Milano n. 730/2017, quest'ultima in caso di recesso dato per iscritto – nell'ambito di un giudizio teso a giudicare sulla nullità del termine apposto ad un contratto a tempo determinato convertito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, d. lgs. 81/2015, in contratto a tempo indeterminato, ha statuito - in assenza di specifica domanda della parte ricorrente - circa la non applicabilità della disciplina del licenziamento bensì di quella sulla convertibilità del contratto in presenza di nullità di licenziamento intimato in forma orale).*

POSSESSO

Tribunale di Lecce, I sez., decreto n. 10815/2024 del 25/7/2024

Giudice Relatore: Dott.ssa Alessandra Cesi;

D.O. (attrice) **c/ C.D.** (convenuto)

AZIONE DI REINTEGRAZIONE - SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA –
CONIUGE NON PROPRIETARIO DETENTORE QUALIFICATO – SUSSISTENZA -

Riferimenti normativi: *artt. 337 bis, 1809, 1810 c.c.*

Il coniuge (parimenti il convivente *more uxorio*) non proprietario della abitazione adibita a casa familiare è legittimato ad esercitare azione di reintegrazione **ex** art. 1168 c.c. a fronte di uno spoglio perpetrato ai suoi danni dal coniuge (o convivente) proprietario, in quanto la convivenza dà vita a un consorzio familiare che determina sulla casa di abitazione, ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare.

PRESCRIZIONE PRESUNTIVA

Tribunale di Lecce, II sez., ordinanza n. 2265/2025 pubblicata l'11.02.2025

Presidente: dott.ssa Cinzia Mondatore, **Giudice:** dott. Gianluca Fiorella **Giudice Est.:** dott.ssa Agnese Di Battista

N.I. soc. coop. e D.P.D. (opponenti) c/ **D.P.S.** (opposto)

PRESCRIZIONE CIVILE – PRESCRIZIONE PRESUNTIVA – PRESCRIZIONE IURIS TANTUM – APPLICABILITA' – SUSSISTENZA.

Riferimenti normativi: artt. 2697, 2956 e 2957 c.c.

La prescrizione presuntiva muove dalla presunzione che un determinato credito, data la sua particolare natura, sia stato pagato o che si sia comunque estinto per effetto di qualche causa. Pertanto, trattandosi di una presunzione *iuris tantum* di avvenuto pagamento del debito, espone colui che la oppone al suo rigetto non solo se ammette di non aver estinto l'obbligazione ma anche se ne contesta la stessa insorgenza. *(Nel caso di specie, avendo parti oppponenti eccepito il solo decorso del termine triennale, senza nulla riferire in merito all'estinzione o meno dell'obbligazione, ovvero senza contestare la sua insorgenza, e non avendo parte opposta, dal suo canto, dimostrato la mancata soddisfazione del credito, né l'intervenuta interruzione della prescrizione, il Giudice accoglieva la domanda degli oppponenti e revocava il decreto ingiuntivo opposto).*

PRESTAZIONI DERIVANTI DA INFORTUNIO SUL LAVORO

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sentenza n. 702 del 06/03/2024

Giudice Est.: Dott. Andrea Basta;

C.A. (ricorrente) c/ **INAIL** (resistente)

INFORTUNIO SUL LAVORO - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - CAUSA VIOLENTA - CONFIGURABILITÀ - PROVA DEL RELATIVO NESSO CAUSALE - GRADO DI RAGIONEVOLE CERTEZZA.

Riferimenti normativi: art. 13 co. 2 del D. Lgs. n. 38/2000; art. 2 del .

Con riferimento all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la nozione attuale di causa violenta comprende qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro, in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell'ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata o lenta, provochi (nel primo caso) un infortunio sul lavoro o (nel secondo) una malattia professionale. La prova del relativo nesso causale deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente. *(Nel caso di specie, il ricorrente ha adito il Tribunale al fine di vedersi riconosciuto l'indennizzo in forma di rendita a seguito di infarto del miocardio con cardiopatia ischemica post-ima rivascolarizzata con PTCA + Stent verificatosi durante lo svolgimento della propria attività lavorativa di coltivatore diretto. Disposta CTU, il consulente tecnico ha escluso che l'evento possa essere qualificato come infortunio sul lavoro, integrando invece una "malattia comune" per mancanza della causa violenta. Pertanto, il Giudice, condividendo le conclusioni del CTU ha escluso la causa violenta quale fattore scatenante l'infarto, ritenendo che non sono emerse nel corso del giudizio specifiche condizioni ambientali e di lavoro eccedenti la normale adattabilità e tollerabilità).*

PRINCIPIO DEL *NE BIS IN IDEM*

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sentenza n. 3323 del 25/12/2023

Giudice Est.: Pres. Dott.ssa Caterina Mainolfi;

V.S.R. (ricorrente) **c/ Asl Le** (resistente)

GIUDICATO AMMINISTRATIVO - PRINCIPIO DEL *NE BIS IN IDEM* - IMPUGNAZIONE DELIBERA ASL LE DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE AD UNA SELEZIONE INTERNA RISERVATA AL PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO INNANZI AL TAR E AL GIUDICE ORDINARIO.

Riferimenti normativi: *art.4, VII Prot. Cedu*

Il giudice ordinario non può disapplicare un atto della P.A., quando la sua legittimità, sia stata affermata dal giudice amministrativo nel contraddittorio della parte e con autorità di giudicato. Infatti, la pronuncia di rigetto della domanda dichiarativa dell'illegittimità, copre il provvedimento impugnato, sia sotto l'aspetto dell'esistenza del potere dell'organo che ha emesso il provvedimento, sia della sostanza dello stesso, precludendo al giudice ordinario ogni indagine al riguardo.

Il giudicato amministrativo fa stato tra le parti in causa e copre il “*dedotto ed il deducibile*”, cioè non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione e di eccezione e, comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni che, pur non dedotte in giudizio, costituiscano un presupposto logico ed indefettibile della decisione stessa, restando salva ed impregiudicata soltanto la "sopravvenienza di fatti e situazioni nuove" verificatisi dopo la formazione del giudicato. (*Nella fattispecie in esame, la ricorrente, dipendente a tempo indeterminato della Asl, ha impugnato la deliberazione dell'Asl, con la quale era stata esclusa dalla partecipazione ad una selezione interna in quanto non in possesso dei requisiti di ammissione, sia innanzi al Tar che al Giudice del Lavoro*).

PRINCIPIO DI ONNICOMPENSIVITA' DELLA RETRIBUZIONE

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sentenza n. 666 del 28/04/2024

Giudice Est.: Pres. Dott.ssa Caterina Mainolfi;

G.V. (ricorrente) c/ **C. S.p.A.** (resistente)

ONNICOMPENSIVITA' RETRIBUZIONE – GUARDIA GIURATA AZIENDA PRIVATA – LAVORO STRAORDINARIO – CALCOLO TFR.

Riferimenti normativi: artt. 2118 e 2120 cc; art. 141 CCNL *Vigilanza Privata*

Il concetto di retribuzione di cui agli artt. 2118, comma secondo, e 2120 cod. civ. è ispirato al criterio dell'onnicomprendività, nel senso che in detti calcoli vanno compresi tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, anche se non strettamente correlati alla effettiva prestazione lavorativa, mentre ne vanno escluse solo quelle somme rispetto alle quali il rapporto di lavoro costituisce una mera occasione contingente per la relativa fruizione, quand'anche essa trovi la sua radice in un rapporto obbligatorio diverso ancorché collaterale e collegato al rapporto di lavoro. In particolare, il principio di onnicomprensività della retribuzione di cui all'art.2120 c.c., in virtù del quale ai fini del calcolo del TFR “*la retribuzione annua comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale*”, può essere derogato soltanto da contratti o accordi collettivi successivi all'entrata in vigore della l. 297/82 e sempre che detti accordi o contratti prevedano espressamente tale deroga. *(Nella fattispecie in esame, il ricorrente lamentava di aver prestato lavoro straordinario, durante l'intero arco del rapporto lavorativo e che lo stesso non era stato computato ai fini del TFR; eccettuava un contrasto tra l'art.141 CCNL Vigilanza privata, il quale dispone che rimborsi spese, compensi per lavoro straordinario o somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio non sono in ogni caso computabili ai fini del calcolo del T.F.R., e la normativa codicistica. Il Giudice rilevato che il lavoro straordinario prestato dal ricorrente non era stato una mera modalità occasionale di esecuzione della prestazione, bensì tratto tipico ed ontologicamente intrinseco al rapporto di lavoro, ha ritenuto applicabile nella fattispecie il principio di onnicomprensività della retribuzione, di cui al secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., e non l' art. 141 CCNL, in quanto quest'ultimo non esclude in termini assolutamente precisi e categorici, dal computo del Tfr, la prestazione di lavoro straordinario continuativa e non occasionale).*

QUERELA DI FALSO

Tribunale di Lecce, II sez. Collegiale, sent. n. 3371/2024

Giudice Pres. est.: Dott.ssa Cinzia Mondatore;

R.L. (attrice) **c/ R.G.** (convenuto) **nonché P.N.B.V.M.** (intervenuta)

Riferimenti normativi: *art. 2702 c.c., artt. 214, 216, 221 c.p.c.*

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO PROVA CIVILE - PROPOSIZIONE DI QUERELA DI FALSO IN ALTERNATIVA AL DISCONOSCIMENTO - AMMISSIBILITÀ - FONDAMENTO - FATTISPECIE.

Alla parte cui sia riferita una scrittura privata è sempre consentito, in via alternativa, di disconoscerla, così facendo carico alla controparte della verifica, o di proporre querela di falso, al fine di negare definitivamente la genuinità del documento, poiché in difetto di limitazioni di legge non può negarsi la facoltà di optare per uno strumento più gravoso ma rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell'atto con effetti "erga omnes". *(Nel caso di specie, il Giudice ha disatteso l'eccezione preliminare sollevata da parte resistente in ordine all'ammissibilità della querela di falso proposta da parte ricorrente nei confronti di un testamento olografo, poiché inammissibile e infondata in fatto ed in diritto).*

RECESSO DAL CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 83/2025 del 14/1/2025

Giudice Est.: Dott. Italo Mirko De Pasquale;

D.E. (attore) **c/ P.B.** (convenuto)

RECESSO DAL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA – VENDITA DI COSE IMMOBILI

Riferimenti normativi: 1385 c.c..

In presenza dei reciproci inadempimenti allegati dalle parti a fondamento delle rispettive e contrapposte domande, il giudice di merito deve procedere alla necessaria comparazione dei rispettivi inadempimenti allo scopo di verificare a quale dei contraenti sia addebitabile la mancata esecuzione del contratto e che, anche qualora sia stata pattuita una caparra confirmatoria, sempre nell'eventualità di reciproci inadempimenti agli obblighi contrattualmente assunti, occorre valutare la gravità delle rispettive violazioni sia dal punto di vista cronologico che, soprattutto, sotto il profilo degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempite e della loro incidenza sulla funzione del contratto (*cfr.*, Cassazione civile sez. II, 09.02.2011, n. 3173; Cassazione civile sez. lav., 16.5.2006, n. 11430). (Nel caso di specie, l'inadempimento dell'attore si pone, in un'ottica comparativa, su un livello superiore rispetto alla vendita a terzi, da parte del convenuto, dell'immobile compromesso. In tal senso milita anche la circostanza che il convenuto si sia determinato ad alienare l'immobile compromesso a distanza di ventuno mesi dalla sottoscrizione del preliminare e di diciassette mesi dalla scadenza del termine per il saldo del prezzo).

RESPONSABILITA' DA OMESSA PRECEDENZA

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 319 del 31/01/2025

Giudice Est.: Dott. Francesco Cavone;

P.D. (attore) **c/F.M.E. + 3** (convenuti)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - IMMISSIONI NEL FLUSSO DELLA CIRCOLAZIONE – IMMISSIONE DA AREA PRIVATA – PRECEDENZA DI DIRITTO

Riferimenti normativi: 145 C.d.S.

In tema di circolazione stradale, il conducente che, uscendo da area privata, si immette nel flusso della circolazione è obbligato a dare la precedenza ai veicoli transitanti, in marcia normale o di sorpasso, sulla strada favorita e, pertanto, è tenuto ad ispezionare costantemente la strada durante tutta la manovra di immissione (e non soltanto in prossimità dell'incrocio), astenendosi dal compierla qualora non sia in grado di completarla in sicurezza. *(Nella specie, il Giudice ha statuito la responsabilità prevalente del conducente dell'autovettura che, proveniente da un luogo privato immettendosi nel flusso di circolazione, andava a collidere contro un motociclo sulla strada favorita da precedenza provocando lesioni personali gravi al suo conducente).*

REVOCA DELL'INTERDIZIONE

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 3703/2024 del 02/12/2024

Giudice: Collegio (est. Dott.ssa Silvia Saracino, pres. Dott.ssa Katia Pinto, Dott.ssa Alessandra Cesi);

P.R. (attore) c/ **P.R.** (convenuto)

INTERDIZIONE – AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Riferimenti normativi: *art. 429 c.c.*

In materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, nel caso in cui la necessità di mantenere l'interdizione venga meno a seguito della possibilità di applicare la misura dell'amministrazione di sostegno, la stessa deve essere revocata ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.c. L'accertamento ex novo dello stato di interdizione è possibile solo al venir meno, in tutto o in parte, della causa che ne ha determinato la pronuncia. *(Nel caso di specie, il giudicante accertava come l'interdetto, all'esito di un percorso terapeutico, fosse in grado di orientarsi dal punto di vista spazio-temporale, di conoscere le proprie condizioni personali e la propria infermità mentale, come anche i propri interessi, pertanto ne revocava l'interdizione).*

RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Tribunale di Lecce, Sez. Lavoro, sent. n. 287 del 30/01/2025

Giudice Est.: Dott. Amato Carbone;

A.M.C. (ricorrente) **c/ A.S.L.** (resistente) **e I.N.P.S.** (resistente)

RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO – PUBBLICO IMPIEGO – PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN REGIME CONVENZIONALE – RICONOSCIMENTO CARATTERISTICHE CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE – GENERICITA' DESCRIZIONE MANSIONI – ELEMENTI CONTINUITA' E COORDINAZIONE COMPATIBILI CON LAVORO A REGIME CONVENZIONALE

Riferimenti normativi: *art. 2222 c.c.*

Gli elementi della continuità e coordinazione della prestazione lavorativa, tipici di un contratto di lavoro dipendente – invocati da parte ricorrente ai fini della conversione del proprio contratto di lavoro in regime di convenzione in contratto di lavoro subordinato di pubblico impiego – sono compatibili con un rapporto convenzionale, in quanto l'obbligo di svolgere le proprie mansioni secondo un orario fisso e prestabilito (come l'osservanza di un orario di servizio) e la subordinazione a direttive impartite dai responsabili, sono conciliabili con una prestazione professionale peculiare, non essendo la presenza di alcuni tratti caratteristici del lavoro subordinato, propri della c.d. parasubordinazione, sufficienti a trasformare il rapporto contrattuale in pubblico impiego (cfr. Consiglio Stato n. 4606/2000). *(Nel caso di specie, il Tribunale – nell'ambito di un giudizio in cui la ricorrente, prestatrice di attività lavorativa in regime di convenzione presso un ente pubblico, ha chiesto il riconoscimento del proprio contratto in un rapporto di lavoro subordinato di carattere pubblico – ha aderito alla massima giurisprudenziale di cui al C.d.S. n. 4606/2000 secondo cui sebbene siano presenti alcuni tratti caratteristici della subordinazione [nella specie quelli della continuità (sotto il profilo dell'orario di servizio prestabilito) e della coordinazione (sotto il profilo della direzione verticale)] per ciò solo non è ravvisabile la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente).*

RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza N. 622 del 24/02/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Eleonora Guido;

L.V. (attore) c/ **A.F. + altri** (convenuti)

INTERRUZIONE DEL GIUDIZIO – RIASSUNZIONE – DIES A QUO

Riferimenti normativi: artt. 301, 305 c.p.c.

Ai fini della riassunzione del giudizio interrotto, non rileva la conoscenza “aliunde” acquisita circa l’evento interruttivo, atteso che il termine per la riassunzione inizia a decorrere dal giorno in cui in cui una delle parti abbia avuto di tale evento conoscenza legale, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione. *(Nella specie, il processo è stato interrotto a causa della cancellazione dall’Albo professionale dell’avvocato-parte costituito personalmente in qualità di attore. A seguito della riassunzione, il nuovo difensore dell’attore ha eccepito l’estinzione del giudizio per tardiva riassunzione. Il Tribunale ha rigettato detta eccezione affermando che il dies a quo del termine per la riassunzione coincide con la data di interruzione del processo, avvenuta allorquando si è avuta conoscenza legale della causa interruttiva.)*

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO E RELATIVI ONERI

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 54 del 10/01/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Gabriella Perrone;

A. C. A. D. S. I. D. P. D. L. (opponente) c/ **C. D. B.** (opposto)

CONSORZIO – CONVENZIONE – FINANZIAMENTO

Riferimenti normativi: *art. 1-ter D.L. n. 148/93; Legge n. 236/93*

Non è meritevole di accoglimento la domanda, formulata dalla parte opposta, di erogazione, in suo favore, delle somme dovute a saldo dei pagamenti effettuati per l'attuazione del progetto di cui alla Convenzione intercorsa tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e la parte opponente, avente ad oggetto l'attuazione del programma di sviluppo localizzato nell'area di Lecce, per mancato ottemperamento alle prescrizioni e tempistiche di cui all'art 12 della detta Convenzione. Dai documenti tutti acquisiti, in particolar modo dalla relazione del Ministero, emerge che parte opponente non ha ottemperato a tutte le prescrizioni della Convenzione con il Ministero, il cui rispetto e adempimento era propedeutico alla ricezione, da parte del Ministero, dell'importo totale di cui alle opere ammesse a carico del Fondo. Tuttavia, non può non censurarsi il comportamento di parte opponente il quale, a causa della violazione degli obblighi di cui alla Convenzione, ha precluso alla parte opposta di ricevere, tramite il Fondo, il rimborso delle somme sostenute per il progetto ammesso, così cagionandogli un danno pari all'importo di cui avrebbe avuto diritto al rimborso.

RICONOSCIMENTO PROTEZIONE SPECIALE

Tribunale di Lecce, Sez. Immigrazione, decreto del 16/01/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Eleonora Guido;

N.E.E.Y. (ricorrente) c/ **M.D.I.** (resistente)

IMMIGRAZIONE – RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE SPECIALE –
VULNERABILITA' – CONDIZIONI DI SALUTE DEL RICORRENTE

Riferimenti normativi: artt. 19 e 5 comma 6 D.lgs. n.286/1998; art. 32 comma 3 D. Lgs n.25/2008; D.L. 20/2023; artt. 10, 2 e 117 Cost., art. 8 C.E.D.U.

In tema di riconoscimento della protezione speciale, i gravi motivi di carattere umanitario, o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali che impediscono il rientro del richiedente nel suo paese di origine, sono stati ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità, come ad esempio particolari motivi di salute o ragioni di età, o ancora rilevanti traumi subiti. Occorre, altresì, tenere conto del *rilievo centrale* che assume il c.d. *giudizio di comparazione*, ossia la valutazione comparativa tra il grado di integrazione sociale *effettiva* nel nostro Paese e la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente nel Paese di origine; tanto, al fine di verificare se la “*compressione*” della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani possa essere ritenuta al di sotto del nucleo minimo dei diritti della persona il quale connota la condizione di vulnerabilità. *(Nel caso di specie, il Tribunale ha riconosciuto la protezione speciale ad un ricorrente che aveva presentato domanda di protezione internazionale, risultato affetto da “disturbo dell’umore NS” in trattamento con specifica terapia farmacologica che, da un lato, ha reso più difficoltoso il suo percorso di inserimento lavorativo, dall’altro, ne ha sconsigliato il rientro nel proprio Paese, dove non avrebbe la possibilità di curarsi adeguatamente.)*

RIPETIZIONE DI INDEBITO OGGETTIVO

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 550/2025 pubblicata il 19.02.2025

Giudice Est.: Dott.ssa Agnese Di Battista

P. s.r.l. (attrice) **c/ D.M.S. e D.M.S.** (convenuti)

INDEBITO OGGETTIVO – RIPETIZIONE – INDEBITO SOGGETTIVO

Riferimenti normativi: art. 2033 e 2036 c.c.

Si ritiene sufficiente, ai fini della ripetibilità, l'accertamento dell'assenza di giustificazione dello spostamento patrimoniale eseguito, essendo irrilevante la circostanza che vi sia stato o meno l'errore del *solvens*, invece richiesto per l'indebito soggettivo ex art. 2036 c.c. *(Nel caso di specie, il Giudice, accertata l'inesistenza della prestazione e del debito, accoglieva la domanda attorea e condannava i convenuti alla restituzione della somma indebitamente percepita).*

RISARCIMENTO DEL DANNO DA MANCATA COPERTURA ASSICURATIVA

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sentenza n. 335 del 05/02/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Immacolata Gustapane;

T.A., V.F., V.L.G., V.F. (ricorrenti) **c/ R.I. SPA** (resistente)

STIPULAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA PER IL CASO DI MORTE O DI INVALIDITÀ SUPERIORE A DUE TERZI – OBBLIGO DATORE DI LAVORO – CCNL DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI – MANCATA STIPULAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA - RISARCIMENTO DEL DANNO

Riferimenti normativi: *art. 12, quinto comma e ottavo comma, CCNL per i Dirigenti di Aziende Produttrici di Beni e Servizi, artt. 1127, 2396 e 2381 c.c.*

L'art. 12, comma quinto, del CCNL *Dirigenti di Aziende Produttrici di Beni e Servizi* pone l'obbligo in capo all'azienda, quale datrice di lavoro, di stipulare la polizza assicurativa, al momento della sottoscrizione del contratto di assunzione, per il caso di morte o di invalidità permanente tale da ridurre in misura superiore ai due terzi la capacità lavorativa specifica del dirigente per cause diverse da quella dell'infortunio comunque determinato e da malattia professionale. Tuttavia, nel caso di mancata stipulazione del contratto assicurativo, si configura in capo all'azienda la facoltà di assumere l'obbligo di risarcire direttamente il dipendente per il caso di morte o di invalidità superiore a due terzi secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma ottavo, del CCNL richiamato. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere il risarcimento del danno da mancata copertura assicurativa in favore del dante causa ai sensi dell'art. 12, comma quinto, del CCNL Dirigenti Aziende Industriali, ha accolto il ricorso poiché la azienda quale datrice di lavoro ha scelto, per comportamento concludente, di adempiere la obbligazione del versamento della somma in conseguenza della morte o della sopravvenuta invalidità del dipendente attraverso il pagamento diretto e non attraverso la stipulazione di un contratto di assicurazione non avendo documentato di aver sollecitato il dirigente a sottoscrivere la polizza o di aver predisposto la stipulazione di quest'ultima).*

RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 357 del 03/02/2025

Giudice Est.: dott.ssa Manuela Pellerino;

E.S.A. s.r.l. (attrice) c/ **G.S.** (convenuto)

CAUSE DI IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA, MANCATA EROGAZIONE DEL MUTUO, MANCANZA DI LIQUIDITÀ

Riferimenti normativi: artt. 1256, 1463 c.c.

In tema di risoluzione contrattuale, è configurabile un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione solo in presenza di un impedimento oggettivo e definitivo che renda totalmente inattuabile il rapporto obbligatorio. Di converso, non rilevano difficoltà legate alle condizioni soggettive del debitore oppure ostacoli di carattere meramente temporaneo.

(Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato la domanda attorea di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, ritenendo che la mancata erogazione di un mutuo da parte dell'Istituto di credito di riferimento e, più in generale, le difficoltà economiche e la mancanza di liquidità del debitore non diano luogo ad impossibilità oggettiva di eseguire la prestazione dovuta).

SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DI VEICOLO E SPESE DI CUSTODIA

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 543/2025 del 18/2/2025

Giudice: Dott.ssa Alessandra Cesi;

I.M.N. (appellante) c/ **COMUNE DI LECCE** + 1 (appellati)

VEICOLO SEQUESTRATO – DIRITTO DI RECUPERO SPESE DI CUSTODIA –
PRESCRIZIONE – DECORRENZA

Riferimenti normativi: *art. 11, commi 1 e 2, d.P.R. n. 571 del 22/7/1982 e art. 28 l. n. 689/1981*

Il diritto di credito avente ad oggetto il recupero delle spese di custodia anticipate dalla P.A., cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro amministrativo di un veicolo, non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 l. n. 689/1981, concernente il distinto diritto alla riscossione della sanzione amministrativa, avente diverso titolo, bensì, in mancanza di disposizioni specifiche, quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., con decorrenza dal momento in cui tale diritto di credito può essere fatto valere, ovverosia dall'avvenuta anticipazione delle indennità spettanti al custode. *(Nel caso in esame, il Giudicante, applicando il principio, ha rigettato la domanda di opposizione ad un'ordinanza ingiungente il pagamento delle somme anticipate a titolo di custodia dalla P.A., emanata il 30/11/2019 e notificata al trasgressore il 3/3/2020, in quanto, benché il sequestro amministrativo del veicolo in oggetto risalisse al 2009, l'atto di liquidazione in favore del custode era stato emesso dall'Amministrazione nell'anno 2019).*

SETTORE BANCARIO – CESSIONE DEI CREDITI IN BLOCCO – ONERE PROBATORIO

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 3902/2024 pubblicata il 18.12.2024

Giudice: dott. Gianluca Fiorella

C.M. (opponente) c/ **M. SPV SRL** (opposta)

CESSIONE DEI CREDITI IN BLOCCO – ONERE PROBATORIO - OPPOSIZIONE A
DECRETO INGIUNTIVO

Riferimenti normativi: art. 58 comma 2 TUB

In tema di cessione di crediti in blocco, la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, sicché è onere dell'attore – in senso sostanziale - allegare e provare i fatti costitutivi del diritto azionato. Pertanto, il cessionario che agisca nei confronti del debitore ceduto, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha l'onere di dimostrare l'inclusione dello specifico credito nell'operazione medesima. In particolare, nel settore bancario, l'assolvimento degli oneri di pubblicazione previsti dall'art. 58 comma 2 TUB, non è di per sé sufficiente a provare l'incorporazione del credito controverso nell'operazione di cessione notiziata tramite la G.U., dovendo il giudice di merito procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale i predetti oneri possono assumere un valore meramente indiziario. *(Nel caso di specie il giudice ha accolto la domanda di opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del debitore ceduto. A fondamento della decisione vi è il fatto che la cessionaria, pur avendo dato notizia della cessione tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (art. 58 comma 2 TUB), ha omissis di fornire criteri specifici per l'individuazione dei singoli crediti ceduti in blocco. Tale negligenza ha configurato una insanabile carenza sul piano probatorio, poiché ha impedito al debitore ceduto di avere piena cognizione della modificazione dal lato attivo del rapporto obbligatorio di cui era parte. Pertanto, mancando il fatto costitutivo della domanda di pagamento, l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso a carico del debitore ceduto ha trovato accoglimento).*

SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 45/2025 pubblicata il 9.1.2025

Giudice Est.: Dott.ssa Francesca Caputo;

P.C. srls (opponente) **c/ D.C. srl** (opposta)

SUBAPPALTO – AVVALIMENTO – DIFFERENZE STRUTTURALI – RESPONSABILITA' E RISCHI CONNESSI

Riferimenti normativi: *artt. 1656 e ss c.c.*

Sussiste una strutturale differenza tra il contratto di subappalto, contratto derivato che implica la materiale esecuzione ad opera di un soggetto terzo delle prestazioni demandate contrattualmente all'appaltatore, e la finalità tipica dell'avvalimento, integrata dall'utilizzo delle sole capacità tecniche ed economiche di terzi necessarie per qualificarsi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, ed affinché all'impresa ausiliaria non siano in concreto affidate prestazioni eccedenti la propria capacità tecnica. Corollario di tali difformi ontologiche conformazioni è che l'impresa subappaltatrice assume in sé il rischio economico -imprenditoriale relativo alle prestazioni subappaltate, mentre nell'avvalimento soggetto esecutore e responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni è sempre l'impresa ausiliata, anche con la garanzia della responsabilità solidale dell'ausiliaria. *(Nel caso di specie, il Giudice, ha ritenuto fondata la domanda di pagamento formulata in sede monitoria, non ritenendo plausibili le contestazioni formulate dall'appaltatrice.)*

USUCAPIONE

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 253/2025 del 24/01/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Katia Pinto;

Q. C. M. +altri (attori)c/ C. R.(convenuto)

USUCAPIONE- OCCUPAZIONE USURPATIVA- ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA
UTILITA'

Riferimenti normativi: art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, art. 1158 c.c.

L'occupazione usurpativa di un fondo da parte della P.A. è compatibile con l'usucapione del fondo medesimo da parte del Comune, in quanto la totale assenza dei presupposti di esercizio del potere ablativo, che connota detta occupazione, lascia intatta la facoltà del proprietario di rivendicare il bene, col limite di diritto comune dell'intervenuta usucapione; non rileva, in senso contrario, la facoltà di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, essendo l'acquisto postumo del diritto di proprietà logicamente incompatibile con l'intervenuto acquisto retroattivo del medesimo diritto a titolo di usucapione. *(Nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere il rilascio di alcuni suoli di proprietà privata, occupati illecitamente dal Comune e destinati a pubbliche strade, il Giudice ha rigettato la domanda ritenendo indiscussa la destinazione delle porzioni di suolo per cui è contesa al pubblico transito sin dal 1970 e dovendosi quindi ritenersi maturata l'usucapione di detti suoli da parte dell'Ente locale).*

VENDITA DELLA QUOTA INDIVISA EX ART. 600 C.P.C.

Tribunale di Lecce, III sez., ord. del 29.01.2025

Giudice Est.: Dott.ssa A. Capone;

K.I. srl (opponente) **c/ O.S.** (opposta)

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE – VENDITA DELLA QUOTA INDIVISA – DIVISIONE
GIUDIZIALE – SEPARAZIONE IN NATURA

Riferimenti normativi: art. 600 co. 2 cpc

L'art. 600, co. 2, c.p.c. deve essere interpretato nel senso che è la divisione ad appalesarsi quale ipotesi residuale, nel caso in cui la separazione in natura non sia chiesta o non sia possibile, e nel caso in cui la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa non sia ritenuta probabile. *(Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi con cui il ricorrente ha contestato la vendita della quota indivisa disposta con l'ordinanza impugnata, sul presupposto del carattere residuale di tale modalità di vendita, evidenziando che è la divisione ad appalesarsi quale ipotesi residuale).*